

ADVISORY COMMITTEE ON THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

ACFC/SR/VI(2026)005
Italian language version

Sixth Report submitted by Switzerland

Pursuant to Article 25, paragraph 2 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities – received on 19 November 2026

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Il Consiglio federale

Berna, 18 novembre 2026

Sesto rapporto della Svizzera sull'attuazione della Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali

EDA-D-E7013501/1686

Indice

Indice **2**
Elenco delle abbreviazioni **4**
Introduzione **7**
I. PRIMA PARTE: Misure concrete a livello nazionale per far conoscere maggiormente i risultati del quinto ciclo di monitoraggio **9**
1. Divulgazione dei risultati del quinto ciclo di monitoraggio 9
2. Attività di monitoraggio 9
II. SECONDA PARTE: Misure per affrontare le questioni più urgenti («Raccomandazioni di intervento immediato») **9**
1. Art. 4 Convenzione-quadro (Quadro legale per la lotta contro la discriminazione) 9
2. Art. 5 Convenzione-quadro (Aree di accoglienza e di transito degli Jenisch e dei Sinti e Manouche / soste spontanee) 11
2.1. Aree di sosta 12
2.2. Aree di passaggio 12
2.3. Aree di transito 13
2.4. Sosta spontanea 13
3. Art. 6 Convenzione-quadro (Dialogo interculturale e rispetto reciproco) 14
3.1. Attività in politica estera 14
3.2. Strategia nazionale e piano d'azione 15
3.3. Raccolta dei dati 15
3.4. Ricerca 17
3.5. Misure giuridiche 17
3.6. Sicurezza e protezione delle minoranze 17
3.7. Lotta ai discorsi d'odio e alla disinformazione nello spazio digitale 18
3.8. Prevenzione e sensibilizzazione 18
3.9. Formazione 19
3.10. Memorializzazione e rielaborazione storica 19
3.11. Misure cantonali per contrastare ogni forma di razzismo e intolleranza 20
4. Art. 12 Convenzione-quadro (Istruzione interculturale e materiali didattici e di apprendimento) 21
III. TERZA PARTE: Misure volte a migliorare l'attuazione della Convenzione-quadro («Altre raccomandazioni» e «Ulteriori raccomandazioni») **24**
1. Art. 3 Convenzione-quadro (Riconoscimento come minoranza nazionale – Rom) 24
2. Art. 3 Convenzione-quadro (Censimento) 24
3. Art. 4 Convenzione-quadro (Quadro legale per la lotta contro la discriminazione) e art. 15 Convenzione-quadro (Partecipazione agli affari pubblici e ai processi decisionali – minoranze jenisch, sinti e manouche ed ebraiche) 25
4. Art. 4 Convenzione-quadro (Quadro istituzionale per la lotta contro la discriminazione) 26
5. Art. 5 Convenzione-quadro (Promozione e sostegno delle culture delle minoranze linguistiche) 26
6. Art. 5 Convenzione-quadro (Promozione e sostegno delle culture jenisch e sinti e manouche) 27
7. Art. 6 Convenzione-quadro (Protezione contro l'ostilità, la violenza, i crimini d'odio e la violenza motivata dall'odio) 27

7.1. Utilizzo di simboli che propagandano e glorificano il nazismo in pubblico 27
7.2. Lotta contro i crimini d'odio 28
8. Art. 9 Convenzione-quadro (Accesso ai media) 28
8.1. Programmi televisivi e radiofonici sulla cultura, le tradizioni e la storia di persone appartenenti alle minoranze jenisch e sinti e manouche 28
8.2. Sostegno alle emittenti radiotelevisive e alla stampa in lingua italiana e romancia nel Cantone dei Grigioni/Graubünden/Grischun 29
9. Art. 10 Convenzione-quadro (Promozione e uso delle lingue minoritarie a livello federale) 30
10. Art. 10 Convenzione-quadro (Uso delle lingue minoritarie nel Cantone dei Grigioni/Graubünden/Grischun) 31
11. Art. 11 Convenzione-quadro (Indicazioni topografiche e altri cartelli e iscrizioni nei Cantoni bilingui e trilingui) 31
12. Art. 12 Convenzione-quadro (Effettivo accesso all'istruzione) 31
13. Art. 14 Convenzione-quadro (Insegnamento delle lingue minoritarie e nelle lingue minoritarie) 32
14. Art. 15 Convenzione-quadro (Partecipazione alle politiche pubbliche e alla vita economica e sociale – minoranze linguistiche) 33
14.1. Rafforzamento del plurilinguismo a livello federale 33
14.2. Uso dell'italiano e del romancio nella vita economica e sociale 33
14.3. Uso della lingua tedesca 34
15. Art. 17 e 18 Convenzione-quadro (Cooperazione bilaterale e multilaterale) 34
IV. Domande specifiche 34
V. Informazioni aggiuntive 34
Allegato I: Dati statistici aggiornati sulle minoranze nazionali, linguistiche e religiose 35
1 Situazione linguistica della Svizzera 35
1.1. Distribuzione territoriale delle lingue in Svizzera 35
1.2 Statistiche e grafici sulle lingue minoritarie 36
2. Religioni e minoranze nazionali religiose 39
3. Minoranze nazionali jenisch e sinti e manouche 40

Elenco delle abbreviazioni

ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri
ADI-ROM	Comitato di esperti sulle questioni relative a Rom e Viaggianti (Consiglio d'Europa)
AIRR	Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva
AP-LPCom	Avamprogetto della legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca
ARE	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
BADEM	Bund der angestammten deutschsprachigen Minderheiten in der Schweiz
CaF	Cancelleria federale
CAF	Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Biel/Bienne
Carta delle lingue	Carta europea del 5 novembre 1992 delle lingue regionali o minoritarie (RS *0.441.2*)
CC	Codice civile (RS *210*)
CCPCS	Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera
CDADI	Comitato direttivo sulla non discriminazione, la diversità e l'inclusione (Consiglio d'Europa)
CdC	Conferenza dei governi cantonali
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia
CDPE	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione
CFR	Commissione federale contro il razzismo
CICAD	Coordinamento intercomunitario contro l'antisemitismo e la diffamazione
CIP-N	Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale
CiS	indagine sulla convivenza in Svizzera (indagine UST)
Convenzione-quadro	Convenzione-quadro del 1° febbraio 1995 per la protezione delle minoranze nazionali (RS *0.441.1*)
Cost.	Costituzione federale (RS *101*)
CP	Codice penale (RS *311.0*)
CPE-N	Commissione della politica estera del Consiglio nazionale
CPM	Codice penale militare del 13 giugno 1927 (RS *321.0*)
CPS-N	Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale
CPS-S	Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DCPA	Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente
DDIP	Direzione del diritto internazionale pubblico (DFAE)

DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DEFR	Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFF	Dipartimento federale delle finanze
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI	Dipartimento federale dell'interno
DoSyRa	Sistema di documentazione del razzismo
DPDU	Divisione Pace e diritti umani (DFAE)
ECCAR	Coalizione europea delle città contro il razzismo
ESS	educazione allo sviluppo sostenibile
fedpol	Ufficio federale di polizia
FF	Foglio federale
FFS	Ferrovie federali svizzere
FRR	Fundaziun Retoromana Pader Flurin Maissen
FSCI	Federazione svizzera delle comunità israelite
GRA	Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo
HarmoS	Accordo intercantonale del 14 giugno 2007 sull'armonizzazione della scuola obbligatoria
ICERD	Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS *0.104*)
IDES	Centro informazioni e documentazione (CDPE)
IHRA	International Holocaust Remembrance Alliance
ILRC	Indagine sulla lingua, la religione e la cultura (UST)
ISDU	Istituzione svizzera per i diritti umani
LFPr	Legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS *412.10*)
LICRA Svizzera	Sezione svizzera della Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo
LLing	Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche del 5 ottobre 2007 (RS *441.1*)
LPD	Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (RS *235.1*)
LRTV	Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (RS *784.40*)
LSCN	Legge del Cantone di Neuchâtel del 1° aprile 2018 sullo stazionamento delle comunità nomadi (RSN *727.2*)
n. marg.	numero marginale
OMSM	Ordinanza del 9 ottobre 2019 sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (RS *311.039.6*)
ONG	organizzazione non governativa

ONU	Nazioni Unite
OPT	Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (RS *700.1*)
OSCE	Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Patto ONU I	Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali (RS *0.103.1*)
PELS	Piattaforma degli ebrei liberali della Svizzera
Pgi	Pro Grigioni Italiano
PH Bern	Alta scuola pedagogica di Berna
PH FHNW	Alta scuola pedagogica della Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale
PH Luzern	Alta scuola pedagogica di Lucerna
PH Zürich	Alta scuola pedagogica di Zurigo
PHSG	Alta scuola pedagogica di San Gallo
PHSH	Alta scuola pedagogica di Sciaffusa
PHTG	Alta scuola pedagogica di Turgovia
PIC	Programma d'integrazione cantonale
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RTR	Radiotelevisiun Svizra Rumantscha
SCP	statistica criminale di polizia
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
SET	Fondazione Educazione alla tolleranza
SIC	Servizio delle attività informative della Confederazione
SLR	Servizio per la lotta al razzismo
SSR	Società svizzera di radiotelevisione
SStG	Legge del Cantone di Berna del 13 settembre 2004 sullo statuto particolare del Giura bernese e sulla minoranza francofona del distretto bilingue di Biel/Bienne (BSG *102.1*)
SUPSI	Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
UCS	Unione delle città svizzere
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFC	Ufficio federale della cultura
UFCOM	Ufficio federale delle comunicazioni
UFG	Ufficio federale di giustizia
UNESCO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura
UST	Ufficio federale di statistica
UVVSN	Unione delle associazioni e dei rappresentanti dei nomadi svizzeri
ZHAW	Università di scienze applicate di Zurigo

Introduzione

1. La Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali (di seguito: «Convenzione-quadro»; RS *0.441.1*) è entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1999, dopo essere stata ratificata il 21 ottobre 1998.

Secondo la dichiarazione rilasciata dalla Svizzera in occasione della ratifica di tale Convenzione-quadro, per minoranza nazionale si intende un gruppo di persone che è numericamente inferiore al resto della popolazione del Paese o di un Cantone, che è di nazionalità svizzera, che mantiene legami antichi, solidi e duraturi con la Svizzera e che è animato dalla volontà di preservare insieme ciò che costituisce la propria identità comune, principalmente la propria cultura, le proprie tradizioni, la propria religione o la propria lingua.

Tra le minoranze nazionali riconosciute in Svizzera ai sensi della Convenzione-quadro figurano attualmente (i) i membri delle minoranze linguistiche nazionali – a livello nazionale, la popolazione di lingua italiana, romancia e francese; a livello cantonale, la minoranza francofona nel Cantone di Berna e la minoranza germanofona nei Cantoni di Friburgo e Vallese –, (ii) gli Jenisch e i Sinti e Manouche svizzeri, sia sedentari che nomadi nonché (iii) i membri della comunità ebraica.

2. Finora la Svizzera ha presentato cinque rapporti nazionali sull'attuazione della Convenzione-quadro; per il periodo precedente ha redatto un rapporto combinato con la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (Carta delle lingue; RS *0.441.2*). Dal momento che, d'intesa con il segretariato del Comitato consultivo della Convenzione-quadro, la redazione separata si è rivelata più efficiente e più adeguata al lavoro di monitoraggio, d'ora in poi verranno nuovamente presentati due rapporti distinti.

3. Poiché il Nono rapporto periodico della Svizzera del 9 settembre 2026 relativo alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, il Rapporto del 5 dicembre 2025 conformemente all'articolo 9 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD; RS *0.104*) e il Quinto rapporto nazionale del 19 giugno 2026 sul Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I; RS *0.103.1*) sollevano in parte le stesse questioni in fatto di attuazione, in questa sede sono stati per quanto possibile ripresi i loro contenuti oppure sono stati inseriti rimandi verso tali rapporti.

4. Entro il 1° dicembre 2026, ovvero entro il termine di proroga concesso, la Svizzera sottopone con il presente documento il suo **sesto rapporto nazionale**. Quest'ultimo è stato redatto conformemente alle Linee guida del 6 luglio 2022 del Comitato dei Ministri e si limita a prendere posizione in merito alle raccomandazioni formulate nel quinto ciclo di monitoraggio dal Comitato consultivo e dal Comitato dei Ministri[1]. Il periodo di riferimento va dal Quinto parere sulla Svizzera del 13 febbraio 2023 del Comitato consultivo alla fine di aprile del 2026.

5. Il sesto rapporto nazionale è stato elaborato dalla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). La DDIP ha consultato i dipartimenti federali competenti coordinandone i contributi. Oltre al DFAE (Divisione Pace e diritti umani [DPDU] e task force per la presidenza dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa [OSCE]), sono stati coinvolti il Dipartimento federale dell'interno (DFI: Ufficio federale della cultura [UFC], Ufficio federale di statistica [UST], Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS] e Servizio per la lotta al razzismo [SLR]); il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP: Ufficio federale di giustizia [UFG] e Ufficio federale di polizia [fedpol]); il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione [SEFRI] e Segreteria di Stato dell'economia [SECO]); il Dipartimento federale delle finanze (DFF: delegata federale al plurilinguismo della Segreteria generale del DFF) e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC: Ufficio federale delle comunicazioni [UFCOM]). Sono state inoltre

[1] Cfr. Consiglio d'Europa, Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, Quinto parere sulla Svizzera, 13 febbraio 2023 (https://rm.coe.int/5th-op-switzerland-it/1680abc94b) e la risoluzione CM/ResCMN(2023)8 sull'attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali da parte della Svizzera, adottata dal Comitato dei Ministri il 14 settembre 2023 nel corso della 1474ª riunione dei Deputati dei Ministri (https://www.eda.admin.ch/dam/it/sd-web/YMvjTS8K9l2d/20230914-resolution-ministerkomitee_IT.pdf).

consultate la Cancelleria federale (CaF) e la Commissione federale contro il razzismo (CFR), che è una commissione extraparlamentare indipendente subordinata al DFI.

6. Tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre del 2026 i servizi federali interessati sono stati nuovamente consultati nell'ambito della procedura di consultazione ufficiale sul progetto di rapporto. Le loro osservazioni sono state integrate nel testo del rapporto, che è stato approvato dal Consiglio federale il 18 novembre 2026.

7. Tutti i 26 Cantoni e alcune conferenze cantonali specializzate (p. es. Conferenza dei governi cantonali [CdC]; Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione [CDPE]; Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali svizzere [CCPCS] e Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia [CDDGP]) sono stati invitati a partecipare all'elaborazione. Anche i Comuni e le Città sono stati ascoltati, per il tramite dell'Unione delle città svizzere (UCS) e dell'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS).

8. Le comunità linguistiche riconosciute come minoranze nazionali sono state consultate attraverso loro rappresentanti: la comunità romancia tramite la «Lia Rumantscha», «Pro Idioms Surselva», «Quarta Lingua», «Pro Svizra Rumantscha» e la «Fundaziun Retoromana Pader Flurin Maissen» (FRR), quella italofona tramite la «Pro Grigioni Italiano» (Pgi), il «Forum per l'italiano in Svizzera» e «Coscienza Svizzera» e infine quella dei Cantoni bilingui di Berna e Friburgo tramite «BERNbilingue», il «Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Biel/Bienne» (CAF), il «Forum Partnersprachen Freiburg / Langues partenaires Fribourg» e il «Bund der angestammten deutschsprachigen Minderheiten in der Schweiz» (BADEM). Sono state inoltre consultate le organizzazioni che si occupano di questioni linguistiche: l'associazione «Helvetia Latina», il «Forum du bilinguisme / Forum für die Zweisprachigkeit», «Movetia» e «Forum Helveticum».

9. Sono stati consultati gli Jenisch e i Sinti e Manouche svizzeri, riconosciuti come minoranze nazionali, la «Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri», l'associazione mantello «Radgenossenschaft der Landstrasse» («Radgenossenschaft»), il «Movimento dei nomadi svizzeri», l'associazione «Citoyens Nomades», l'associazione «Schäft qwant», la fondazione «Naschet Jenische», l'associazione «Jenisch-Manouche-Sinti», la missione evangelica zigana svizzera «Vie et Lumière» e il centro itinerante per la cultura zingara «Zigeuner-Kultur-Zentrum». Il parere dell'Unione delle associazioni e dei rappresentanti dei nomadi svizzeri («Union der Vereine und der Vertreter der Schweizer Nomaden», UVVSN) è stato sostenuto da quattro organizzazioni e individui.

10. I Rom svizzeri, che pur non essendo riconosciuti come minoranza nazionale fanno comunque parte della società svizzera, sono stati consultati dalla «Rroma Foundation».

11. La comunità ebraica, riconosciuta come minoranza nazionale, è stata consultata tramite la Federazione svizzera delle comunità israelite (FSCI), la Piattaforma degli ebrei liberali della Svizzera (PELS) e il Coordinamento intercomunitario contro l'antisemitismo e la diffamazione (CICAD).

12. I rappresentanti delle minoranze nazionali sono stati consultati contemporaneamente ai servizi federali, ai Cantoni, alle Città e ai Comuni, motivo per cui potranno prendere posizione sui contributi di questi ultimi solo successivamente nel processo di monitoraggio, in particolare in occasione della visita del Comitato consultivo in Svizzera.

13. Infine, sono state consultate le seguenti organizzazioni non governative attive nel campo della protezione dei diritti umani e delle minoranze nonché della lotta al razzismo e all'antisemitismo: «humanrights.ch», «Voices Svizzera» (ex «Società per i popoli minacciati»), la «Società per le minoranze in Svizzera» (GMS), la «Fondazione contro il razzismo e l'antisemitismo» (GRA), la «Lega internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo» (LICRA Svizzera), la fondazione «Convivenza» e l'«Istituzione svizzera per i diritti umani» (ISDU).

14. Il presente rapporto è stato redatto o tradotto nelle tre lingue ufficiali svizzere – tedesco, francese e italiano – e in romancio; la pubblicazione nella quarta lingua nazionale avverrà tuttavia in un secondo momento. È inoltre disponibile una traduzione in inglese. Il rapporto è consultabile sul sito web del DFAE.

I. PRIMA PARTE: Misure concrete a livello nazionale per far conoscere maggiormente i risultati del quinto ciclo di monitoraggio

1. Divulgazione dei risultati del quinto ciclo di monitoraggio

15. Il Quinto parere sulla Svizzera del 13 febbraio 2023, adottato in francese e in inglese, è stato tradotto in tedesco, italiano e romancio su iniziativa della Confederazione. Lo stesso vale per i Commenti della Svizzera al Quinto parere del giugno del 2023, così come per la risoluzione del Comitato dei Ministri del 14 settembre 2023. Tutte le versioni linguistiche sono disponibili sul sito web del DFAE e del Consiglio d'Europa.

16. Tutti i servizi federali competenti, i Cantoni, le conferenze dei direttori cantonali, l'UCS e l'ACS hanno partecipato ai Commenti della Svizzera al Quinto parere e sono stati coinvolti nella nuova fase preliminare confidenziale di redazione del rapporto.

17. Nel novembre del 2023 gli stessi servizi hanno ricevuto una lettera nella rispettiva lingua ufficiale che li invitava a considerare la risoluzione del Comitato dei Ministri del 14 settembre 2023, il Quinto parere sulla Svizzera del 13 febbraio 2023, i Commenti della Svizzera al Quinto parere del giugno del 2023 e le raccomandazioni rivolte alla Svizzera in merito all'attuazione della Convenzione-quadro (v. n. marg. 4). Nello stesso tempo anche i rappresentanti delle minoranze nazionali, le ONG attive nel campo dei diritti umani e della protezione delle minoranze e il Consiglio d'Europa sono stati informati della pubblicazione di questi documenti, disponibili in varie versioni linguistiche, sul sito web del DFAE.

2. Attività di monitoraggio

18. Il 17 marzo 2025 si è tenuta a Berna una conferenza sulla protezione e la promozione delle minoranze nazionali in Svizzera, organizzata dal DFAE (DDIP) in collaborazione con il DFI (UFC e SLR) e la Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri, con l'obiettivo di fungere da piattaforma di dialogo per le autorità svizzere, il Consiglio d'Europa, le organizzazioni delle minoranze e quelle non governative come pure il mondo accademico. Tra i temi trattati figuravano la maggiore promozione dell'italiano e del romancio nella vita quotidiana, la tutela dello stile itinerante degli Jenisch e dei Sinti e Manouche svizzeri e le misure contro il razzismo, l'antisemitismo, l'antiziganismo e l'intolleranza nel settore dell'educazione. In accordo con il Consiglio d'Europa, la conferenza è stata considerata un evento di monitoraggio del quinto ciclo della Convenzione-quadro.

19. Per divulgare meglio la Convenzione-quadro, nel 2025 il Cantone di Zurigo ha organizzato, in collaborazione con il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) e la «Radgenossenschaft», la doppia mostra con tavola rotonda Deine unbekannten Nachbarn – Das Volk der Jenischen und die Sinti («I tuoi vicini sconosciuti – il popolo degli Jenisch e i Sinti») e Latscho Diwes. Sinti – Die unbekannteste Minderheit der Schweiz («Latscho Diwes. Sinti – la minoranza più sconosciuta della Svizzera») sugli Jenisch e i Sinti in Svizzera; nel marzo del 2026 è seguito un evento regionale organizzato dalla Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri in collaborazione con il Cantone dei Grigioni e dedicato al tema della protezione delle minoranze, cui hanno partecipato anche il presidente del Governo grigionese e l'esperta svizzera del Comitato consultivo. Sono in programma altri eventi regionali della fondazione.

20. Alla luce degli sviluppi in Medio Oriente a partire dal 7 ottobre 2023, il DFAE (DDIP) ha coordinato i riscontri dei servizi federali, dei Cantoni, delle conferenze dei direttori cantonali, dell'UCS, della CFR e di alcune ONG attive nella lotta al razzismo e all'antisemitismo per fornire al CDADI (cfr. sessione plenaria, 5–8 dicembre 2023) un quadro completo riguardo all'aumento degli episodi di antisemitismo, razzismo antimusulmano e altri atti d'odio religioso nonché sulle misure adottate e previste.

II. SECONDA PARTE: Misure per affrontare le questioni più urgenti («Raccomandazioni di intervento immediato»)

1. Art. 4 Convenzione-quadro (Quadro legale per la lotta contro la discriminazione)

Il primo ambito che, secondo la risoluzione del Comitato dei Ministri, richiede un intervento immediato è il seguente: «*Rivedere la legislazione al fine di garantire la piena attuazione del principio di non discriminazione e la parità di accesso ai diritti per le persone appartenenti a minoranze nazionali. La legislazione dovrebbe fornire una chiara definizione dei concetti di discriminazione diretta e indiretta, prevederne il divieto ed enunciare un elenco completo dei fattori di discriminazione*».

21. La Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost.; RS *101*) prevede all'articolo 8 capoverso 2 un divieto generale di discriminazione sia diretta che indiretta, mentre l'articolo 35 sancisce l'effettiva attuazione di tale divieto nell'applicazione del diritto a tutti i livelli statali. Manca tuttavia una legge federale generale di carattere orizzontale che disciplini la protezione contro la discriminazione al di là dei singoli ambiti e delle caratteristiche personali. La ragione sta nella peculiarità dell'ordinamento giuridico svizzero, improntato al federalismo e alla tradizione monistica. Il divieto di discriminazione è disciplinato dalla legislazione svizzera a livello settoriale (p. es. parità tra donne e uomini, parità delle persone con disabilità, disposizioni ad hoc nel diritto del lavoro ecc.) e deriva, per il resto, dalle basi giuridiche generali[2]. Questo approccio settoriale consente di elaborare la risposta istituzionale più appropriata a ciascun ambito e, se necessario, di adeguare le misure. Disposizioni complementari sono contenute nel diritto penale (art. 261bis CP; RS *311.0*) e nel diritto privato (art. 27 CC; RS *210*).

22. Il fondamento giuridico in materia di discriminazione razziale è costituito dall'articolo 261bis del Codice penale (CP) e dall'articolo 171*c* del Codice penale militare (CPM; RS *321.0*), che riguardano le forme particolarmente gravi di discriminazione razziale negli spazi pubblici. Gli atti a sfondo razziale possono inoltre costituire altri reati; in tal caso, il movente razzista non costituisce di per sé una condizione costitutiva del reato, ma può essere preso in considerazione come circostanza aggravante. Nel 2020 l'articolo 261bis CP è stato ampliato per includere la caratteristica dell'orientamento sessuale; da allora è punibile anche chiunque, per questa ragione, inciti pubblicamente all'odio, discrediti una persona o un gruppo di persone o disconosca il genocidio. Il 6 dicembre 2023 e il 18 dicembre 2024 rispettivamente il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno deciso di dare seguito a sei iniziative parlamentari identiche volte a introdurre il criterio del «sesso» nell'articolo 261bis CP (Iv. Pa. 21.513, 21.514, 21.515, 21.516, 21.522 e 21.527). Queste iniziative intendono soprattutto contrastare la violenza e l'odio contro le donne; dai dibattiti parlamentari emerge che l'ampliamento dovrebbe comprendere anche l'identità di genere. Le iniziative sono attualmente al vaglio della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale.

23. Nel giugno del 2025 la CFR ha pubblicato due studi: lo studio La protezione contro la discriminazione razziale nel diritto privato rileva lacune nella protezione prevista dal diritto civile, in particolare nei rapporti di lavoro e di locazione, e chiede tra l'altro l'adozione di una legge generale sulla parità di trattamento; lo studio Analisi comparativa della protezione contro la discriminazione nel diritto civile in Europa giunge alla conclusione che, rispetto al resto d'Europa, la protezione in Svizzera è insufficiente. Nello stesso anno la CFR ha pubblicato un manifesto in cui si chiedeva l'adozione di una legge generale sulla parità di trattamento. Finora il Consiglio federale non si è espresso in merito a nessuno dei due studi[3].

24. La protezione contro la discriminazione è un settore di promozione dei programmi d'integrazione cantonali (PIC). In questo contesto, i centri di consulenza per le vittime del razzismo finanziati dai PIC costituiscono una colonna portante; dall'introduzione dei PIC nel 2014, tutti i Cantoni hanno istituito o proseguito offerte di consulenza in tal senso. L'attuale generazione dei PIC va dal 2024 al 2027. Con i PIC vengono inoltre finanziate misure volte a sensibilizzare le strutture ordinarie e l'opinione pubblica. Il DFI (SLR) affianca i Cantoni in questa attività, in collaborazione con la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Nell'ambito di un progetto pilota, il DFI (SLR) sostiene inoltre la Rete di consulenza per le vittime del razzismo, che riunisce 23 centri di consulenza in Svizzera. Fondata nel 2005 da humanrights.ch e dalla CFR, la Rete coordina e garantisce la qualità dei servizi di consulenza su tutto il territorio svizzero.

[2] Cfr. Confederazione Svizzera, Tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo rapporto periodico combinato della Svizzera al Comitato dell'ONU per l'eliminazione della discriminazione razziale conformemente all'articolo 9 della Convenzione internazionale del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (rapporto al CERD), 5 dicembre 2025, n. marg. 20 e 43 segg.: https://www.frb.admin.ch/dam/it/sd-web/hvGhQfZ1r0RP/CERD%20Rapporto%20sullo%20Stato%20CH%202025.pdf.

[3] Cfr. rapporto al CERD, op. cit., n. marg. 22 e 37.

2. Art. 5 Convenzione-quadro (Aree di accoglienza e di transito degli Jenisch e dei Sinti e Manouche / soste spontanee)

Il secondo ambito che, secondo la risoluzione del Comitato dei Ministri, richiede un intervento immediato è il seguente: «*Aumentare il numero delle aree di sosta, di passaggio e di transito, lavorando in collaborazione con le parti interessate, comprese le comunità coinvolte*».

«*Il Comitato consultivo incoraggia le autorità comunali, cantonali e federali a definire e attuare norme giuridiche sulla sosta spontanea che rispettino i requisiti di chiarezza e prevedibilità, consultando le parti interessate, incluse le comunità coinvolte.*[4]»

25. In base alla ripartizione delle competenze in materia di pianificazione del territorio, i Cantoni sono responsabili della creazione e della manutenzione di aree di stazionamento; la Confederazione li sostiene in via sussidiaria con contributi destinati alla costruzione e al risanamento di aree di stazionamento per Jenisch e Sinti e Manouche svizzeri come pure a progetti di sensibilizzazione (fino al 50 % dei costi di progetto per un massimo di fr. 500 000). A partire dal 2025 questi contributi sono erogati direttamente dalla Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri, che fornisce inoltre un'ampia gamma di servizi di networking e consulenza.

26. Nel marzo del 2023 la Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri, con il sostegno del DFI (UFC) e del DATEC (Ufficio federale dello sviluppo territoriale [ARE]), ha elaborato un manuale per la pianificazione, la costruzione e la gestione di aree di sosta, di passaggio e di transito. Il manuale definisce standard e punta a migliorare le condizioni di vita di Jenisch, Sinti e Manouche e Rom che conducono una vita nomade; la fondazione offre inoltre ai Cantoni e ai Comuni assistenza tecnica e finanziaria e un progetto pilota dovrebbe consentire l'utilizzo di terreni di proprietà della Confederazione.

27. La Confederazione si basa sul piano d'azione per Jenisch, Sinti e Rom (2016; v. n. marg. 63). Gli elementi centrali sono stati integrati nel messaggio sulla cultura 2021–2024 e in quello 2025–2028, che fanno esplicito riferimento alla necessità di aree di sosta, di passaggio e di transito. Nel periodo in corso, la Confederazione ha quindi rafforzato il proprio sostegno finanziario (cfr. DFI [UFC], Guida per le domande di sostegno alla realizzazione di aree di sosta destinate a Jenisch e Sinti svizzeri, Berna 2023). Le opportunità di finanziamento sono state comunicate anche al convegno annuale a livello cantonale, alle riunioni della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA), a eventi del DATEC (ARE) e in attività mediatiche. Il finanziamento federale delle aree di sosta e di passaggio per gli Jenisch e i Sinti e Manouche svizzeri è garantito dal messaggio sulla cultura 2025–2028.

28. La concezione «Aree di transito» (promozione e coordinamento a livello nazionale delle aree destinate a persone straniere con uno stile di vita nomade) è stata elaborata in collaborazione con i Cantoni come strumento per la pianificazione territoriale. Nel 2024 il DFI (UFC) e il DATEC (ARE) hanno avviato la procedura di audizione e partecipazione pubblica ai sensi dell'articolo 19 dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS *700.1*). La maggior parte dei Cantoni ha espresso pareri critici; dopo aver consultato il Comitato direttivo della DCPA, si è deciso di non dare seguito alla concezione così come era stata elaborata. La Confederazione continua a impegnarsi, nei limiti delle proprie possibilità, a favore delle aree di transito.

29. I Cantoni riconoscono in linea di principio l'importanza delle aree di sosta e di passaggio; l'attuazione, tuttavia, varia notevolmente da un Cantone all'altro (v. sotto). Secondo le stime ufficiali, il numero di Jenisch e Sinti e Manouche svizzeri che conducono una vita nomade o seminomade è compreso tra 2000 e 3000[5]. Tra marzo e ottobre, su tutto il territorio nazionale, circolano

[4] La prima raccomandazione («raccomandazione di intervento immediato») è riportata nella risoluzione; la seconda, invece, no. Poiché il Comitato consultivo si esprime su entrambe nello stesso contesto, vengono qui trattate insieme.

[5] In Svizzera vivono circa 30 000 persone di origine jenisch e alcune centinaia di Sinti e Manouche. Circa 2000–3000 membri di questa minoranza conduce uno stile di vita nomade (cfr. UFC, Minoranza nazionale: Jenisch e Sinti,

circa 1000 roulotte di Jenisch e Sinti e Manouche svizzeri, cui si aggiungono quelle delle persone straniere con uno stile di vita nomade: da circa 300 a 400 roulotte – prevalentemente di Rom provenienti dalla Francia – nella Svizzera francese e nel Cantone di Berna e circa 100 roulotte nella Svizzera tedesca. Questo dato rimane stabile da anni.

30. Dal 2000 la Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri rileva regolarmente il fabbisogno di aree di stazionamento e la loro qualità. Il rapporto sulla situazione 2026 traccia gli sviluppi dal 2021 e illustra lo stato attuale come segue (per i dettagli a livello cantonale si rimanda integralmente al rapporto sulla situazione 2026).

2.1. Aree di sosta

31. Tra il 2021 e il 2026 non è stata chiusa nessuna area di sosta esistente. Nei Cantoni di Basilea Campagna (Füllinsdorf) e Friburgo sono state realizzate due nuove aree di sosta; nei Cantoni di Berna (Erlach) e Zurigo (Albisgüetli) sono state create due aree di svernamento. Ad eccezione di Erlach, tutte le nuove aree sono provvisorie.

32. Il numero di aree di sosta ha subito solo variazioni minime tra il 2021 e il 2026. Secondo le stime, in tutta la Svizzera mancano 34 aree di sosta (oltre 600 piazzole). Se la domanda in alcuni Cantoni della Svizzera centrale (Nidvaldo, Glarona, Obvaldo e Uri) come pure ad Appenzello Interno e ad Appenzello Esterno, nel Giura e a Sciaffusa è modesta, in tutti gli altri Cantoni — in particolare negli agglomerati urbani — rimane elevata o molto elevata. Molti giovani Jenisch e Sinti e Manouche non riescono a trovare un'area libera; complica la situazione l'ubicazione spesso inadeguata e rumorosa di molte aree di sosta, che, in mancanza di alternative, rimangono tali senza essere risanate.

33. Attualmente sono in fase di pianificazione due progetti relativi ad aree di sosta nei Cantoni di Argovia (Brugg) e Berna (Muri b. Bern); nei Cantoni di Basilea Campagna e Soletta ne sono al vaglio altri tre.

2.2. Aree di passaggio

34. Nel periodo in rassegna sono state inaugurate sei nuove aree di passaggio nei Cantoni di Berna (Herzogenbuchsee), Sciaffusa, Svitto, Vaud (Mont-sur-Lausanne, Yverdon-les-Bains) e Zurigo (Wädenswil). Le aree nel Cantone di Svitto e a Yverdon-les-Bains sono provvisorie, mentre le altre quattro sono garantite a lungo termine.

35. Tutte le aree di passaggio operative nel 2021 sono ancora attive nel 2026; tre di esse non sono garantite a causa del loro status provvisorio (Biel/Bienne e Berna nel Cantone di Berna; Rothenburg nel Cantone di Lucerna).

36. Al 31 dicembre 2026 saranno operative in tutta la Svizzera complessivamente 28 aree di passaggio[6], il che corrisponde a un leggero miglioramento rispetto al 2021 (24). Il fabbisogno a livello nazionale è stimato in 45 aree di passaggio (circa 600 piazzole).

37. L'utilizzo è variabile: le aree negli agglomerati urbani sono particolarmente richieste; fattori determinanti sono le infrastrutture (acqua, elettricità, fognature, servizi igienici, protezione dal rumore) e i prezzi. Tuttavia, anche le aree meno utilizzate contribuiscono in modo significativo a rendere possibile la rotazione tra le postazioni e, di conseguenza, lo stile di vita nomade.

38. L'area di passaggio di Porrentruy (Cantone del Giura) sarà ampliata entro il 2027; altre due sono in fase di progettazione nei Cantoni di Argovia (Meerenschwand) e Zurigo (Meilen). Cinque progetti sono attualmente al vaglio nei Cantoni di Appenzello Esterno, Ginevra, Soletta, Vaud e Svitto.

---

https://www.bak.admin.ch/it/jenisch-e-sinti). Altre stime indicano un numero compreso tra le 50 000 e le 70 000 persone di origine jenisch (cfr. Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri, rapporto sulla situazione 2026 «Halteplätze für fahrende Jenische, Sinti und Roma in der Schweiz», giugno 2026, pag. 12).

[6] La discrepanza tra il 2021, quando le aree di passaggio erano 24, e il 2026, in cui si registra un totale di 28 aree di passaggio (anziché 30 nonostante l'aggiunta di 6 aree di nuova creazione), è da ricondurre a una ricategorizzazione (cfr. rapporto sulla situazione 2026, pag. 24).

2.3. Aree di transito

39. Il 75 per cento delle aree di transito esistenti si trova nella Svizzera francese e nel Cantone di Berna. Nella maggior parte dei casi si tratta di aree cantonali (p. es. Wileroltigen nel Cantone di Berna; Sâles nel Cantone di Friburgo; Val-de-Ruz nel Cantone di Neuchâtel; Martigny nel Cantone del Vallese; Rennaz nel Cantone di Vaud), che di norma sono gestite dalla polizia cantonale o da un'impresa di sicurezza.

40. Nel periodo in rassegna è stata inaugurata un'area di transito provvisoria a Biel/Bienne (Cantone di Berna); l'area di Wileroltigen (Berna) è diventata permanente e la sua capacità è stata aumentata, dopo che la sua costruzione era stata accolta con un referendum cantonale nel 2020. Nel 2026 sono operative 8 aree di transito (2021: 7). Il numero di aree mancanti è in leggero calo ed è stimato tra 8 e 9 (210–260 piazzole), soprattutto nelle regioni e negli agglomerati economicamente più sviluppati.

41. A Martigny (Cantone del Vallese) è in fase di pianificazione il trasferimento di un'area esistente verso una zona meglio attrezzata. Nel Cantone di Neuchâtel viene invece pianificata un'area di transito permanente su una parte dell'area provvisoria situata in Val-de-Ruz (Pré-Raguel).

2.4. Sosta spontanea

42. Stando al rapporto sulla situazione 2026, le possibilità di fare soste spontanee stanno diminuendo e ciò a causa di pregiudizi, di esperienze negative, della diminuzione delle aziende agricole, dell'espansione degli insediamenti urbani e delle crescenti restrizioni locali. In mancanza di aree di sosta e di passaggio, la sosta spontanea rimane tuttavia in molte località l'unica opzione, spesso legata alle opportunità di lavoro locali.

43. In definitiva, sebbene la situazione abbia subito un leggero miglioramento grazie alla creazione di alcune nuove aree, come evidenziato dal rapporto citato, continua a stagnare in molte regioni. La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri sottolinea la necessità, tuttora urgente, di intervenire.

44. Secondo il rapporto sulla situazione 2026, prendere in considerazione le esigenze delle minoranze nomadi ai fini della pianificazione territoriale è di fondamentale importanza. Ad oggi, 23 Cantoni dispongono di relative disposizioni nei piani direttori e i Cantoni di Argovia, Berna, Friburgo, Svitto, San Gallo e Zurigo hanno elaborato anche piani cantonali specifici; i Cantoni di Argovia, Berna e Zurigo dispongono inoltre di uffici specializzati, mentre nei Cantoni di Neuchâtel, Ticino e Vaud i processi sono seguiti da mandatari o responsabili di progetto.

45. Le autorità puntano sempre più su approcci partecipativi, che – come quelli attuati nel Cantone di Lucerna e in programma nel Cantone di Ginevra – coinvolgono i Comuni sin dalle prime fasi. Nel 2023 Soletta ha istituito un gruppo di lavoro composto da autorità, dalla «Radgenossenschaft» e dalla Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri. Le aree provvisorie, come quelle nei Cantoni di Vaud e Svitto, permettono un approccio graduale e contribuiscono a superare i pregiudizi. Grazie a una politica rigorosa in materia di aree di stazionamento, il Cantone di Berna registra un netto calo degli stazionamenti irregolari. Nei Grigioni, una modifica legislativa in vigore dal 2025 consente la copertura cantonale di eventuali costi legati all'aiuto sociale, eliminando così un ostacolo alla pianificazione.

46. Nell'aprile del 2018 è entrata in vigore nel Cantone di Neuchâtel la legge sullo stazionamento delle comunità nomadi (LSCN; RSN *727.2*). Scopo della legge è la gestione della sosta e del transito delle comunità nomadi, nel rispetto degli interessi della popolazione sedentaria e dello stile di vita delle comunità nomadi stesse (art. 1). Il Tribunale federale ha respinto in ultima istanza un ricorso presentato contro tale disposizione (DTF 145 I 73). Un ricorso contro tale disposizione presentato al CERD è stato stralciato dal registro il 23 aprile 2026 per mancanza di collaborazione da parte dei ricorrenti (Comunicazione CERD n. 72/2020 – Nobel et alii c. Svizzera).

47. La «Radgenossenschaft» e l'UVVSN chiedono un maggior numero di aree di stazionamento e la promozione delle soste spontanee; le autorità dovrebbero sostenere le iniziative private e mettere a disposizione propri spazi. La «Radgenossenschaft» ritiene che molte aree siano troppo piccole e da risanare, sebbene il numero di Jenisch che si mettono in viaggio sia di nuovo in aumento. Inoltre afferma che l'impegno della Confederazione è diminuito: a suo dire, il progetto relativo alle aree di transito è stato abbandonato nel 2025 e il credito per le aree di passaggio previsto nel messaggio sulla cultura 2025–2028 è stato ridotto poiché i Cantoni e i Comuni hanno utilizzato solo una parte dei fondi; secondo la

«Radgenossenschaft», la Confederazione non avrebbe comunicato a questo proposito in modo adeguato, inviando così un segnale negativo ai Cantoni quanto all'urgenza di far fronte alle esigenze delle comunità nomadi. L'opposizione a livello comunale (Cantoni di Soletta e San Gallo) impedisce la creazione di nuove aree; nel caso del Comune di Thal (Cantone di San Gallo), è pendente un ricorso dinanzi al CERD. La «Radgenossenschaft» chiede inoltre maggiori competenze cantonali in materia di pianificazione, la verifica degli immobili di proprietà della Confederazione (oltre agli immobili di vari uffici federali, come quelli dell'Ufficio federale delle strade e dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, nonché di armasuisse, sono da considerare anche i terreni di imprese parastatali come le FFS), diritti di partecipazione vincolanti per le minoranze interessate e la garanzia a lungo termine dell'area di sosta e di passaggio di Rania (Cantone dei Grigioni).

3. Art. 6 Convenzione-quadro (Dialogo interculturale e rispetto reciproco)

Il terzo ambito che, secondo la risoluzione del Comitato dei Ministri, richiede un intervento immediato è il seguente: «*Intensificare gli sforzi per combattere ogni forma di razzismo e intolleranza, compresi l'antiziganismo, l'antisemitismo, il razzismo antimusulmano e il razzismo nei confronti dei neri. Le autorità dovrebbero inoltre intensificare gli sforzi tesi a scoraggiare la proliferazione dei discorsi d'odio nei social media, intervenendo in stretta collaborazione con i fornitori di servizi Internet e le popolazioni più colpite dai discorsi d'odio*[7]».

3.1. Attività in politica estera

48. Durante la sua presidenza dell'OSCE nel 2026, la Svizzera si impegna a contrastare l'antisemitismo e ogni forma di intolleranza e discriminazione. Questo impegno si riallaccia agli obblighi assunti nell'ambito dell'OSCE – soprattutto in virtù della Dichiarazione di Berlino del 2004 e della Dichiarazione ministeriale di Basilea adottata nel 2014 sotto la presidenza svizzera dell'Organizzazione – cui la Svizzera attribuisce particolare importanza alla luce della recrudescenza degli episodi antisemiti in tutto il mondo a partire dal 7 ottobre 2023. A questo proposito il consigliere federale Ignazio Cassis ha nominato tre rappresentanti personali, rispettivamente per la lotta all'antisemitismo, al razzismo e alla xenofobia (compresa l'intolleranza nei confronti dei cristiani e dei fedeli di altre religioni) nonché all'intolleranza verso i musulmani.

49. Il 9 e il 10 febbraio 2026 la presidenza svizzera dell'OSCE ha organizzato a San Gallo una conferenza sulla lotta all'antisemitismo, alla quale hanno partecipato oltre 180 persone provenienti da 47 Stati dell'OSCE, da organizzazioni internazionali e dalla società civile; le principali tematiche affrontate sono state la raccolta di dati sugli episodi di antisemitismo, i discorsi d'odio online, la protezione delle comunità ebraiche, la memoria dell'Olocausto e lo sport come spazio di inclusione.

50. La presidenza svizzera collabora inoltre con l'alto commissario dell'OSCE per le minoranze nazionali. Christophe Kamp, titolare del mandato, ha accompagnato il consigliere federale Ignazio Cassis in Bosnia ed Erzegovina nel febbraio del 2026. Inoltre, la presidenza svizzera e l'Ufficio dell'alto commissario stanno organizzando un evento dedicato all'accesso alla giustizia per le donne appartenenti a minoranze nazionali; la Svizzera sostiene l'Ufficio dell'alto commissario anche sul piano dell'organico inviando una persona.

51. Il 6 marzo 2026 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato 23.4340 della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale (CPE-N) concernente le ripercussioni sulla politica estera dell'incremento dell'antisemitismo. Il rapporto mostra un netto aumento, a partire dal 7 ottobre 2023, degli episodi antisemiti, in particolare online e negli spazi pubblici, e delle minacce provenienti dall'estero. Il Consiglio federale ribadisce la propria opposizione a ogni forma di antisemitismo e ricorda le misure nazionali e l'impegno internazionale della Svizzera, in particolare in seno all'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), all'OSCE, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Nel 2025 la Svizzera ha aderito alle Linee guida globali per il contrasto all'antisemitismo. Il Consiglio federale ritiene che gli strumenti esistenti siano sufficienti, ma continua a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione.

[7] Per ulteriori dettagli cfr. il rapporto al CERD, op. cit.

3.2. Strategia nazionale e piano d'azione

52. Il 5 dicembre 2025 il Consiglio federale ha adottato la prima Strategia nazionale contro il razzismo e l'antisemitismo, che impone alla Confederazione, ai Cantoni, alle Città e ai Comuni di adottare misure nei loro ambiti di competenza e riconosce il razzismo come problema strutturale. Il DFI (SLR) coordina l'attuazione avviata nel 2026 sulla base di quattro ambiti d'intervento (monitoraggio – miglioramento delle basi conoscitive; protezione – rafforzamento della protezione contro la discriminazione; radicamento istituzionale – trasformazione delle strutture; impegno sociale – apprendimento e attività insieme) e affronta anche aspetti specifici del razzismo nei confronti degli Jenisch, dei Sinti e Manouche e dei Rom.

3.3. Raccolta dei dati

53. Dal 2024 i risultati del monitoraggio del DFI (SLR) sono pubblicamente accessibili sul sito web | Razzismo in cifre; attingendo a diverse fonti di dati il portale fornisce informazioni riguardanti le dimensioni del fenomeno, le forme e i gruppi colpiti dalla discriminazione razziale, e consente di effettuare confronti su base annua. La base è costituita soprattutto dall'indagine CiS, che sonda la popolazione su questioni legate alla diversità, alla discriminazione, al razzismo e all'integrazione. Il questionario è attualmente in fase di revisione e in futuro dovrebbe dare maggiore peso alle esperienze personali in fatto di discriminazione. Ora vengono rilevati anche gli stereotipi sugli Jenisch, sui Sinti e Manouche e sui Rom. Si sta inoltre valutando come ovviare alla mancanza di dati disaggregati sull'appartenenza etnica.

54. Nel 2024 il 17 per cento della popolazione residente in Svizzera in modo permanente ha dichiarato di aver subito discriminazioni razziali negli ultimi cinque anni. Si tratta di 1,2 milioni di persone di età compresa tra i 15 e gli 88 anni. Le cause della discriminazione sono molteplici e talvolta ascrivibili a mere supposizioni: nazionalità, colore della pelle o altre caratteristiche fisiche, religione e appartenenza etnica (UST | Indagine sulla convivenza in Svizzera (CiS) e Chi si discrimina?).

55. Il rapporto Episodi di razzismo trattati nell'attività di consulenza 2025, pubblicato dalla Rete di consulenza per le vittime del razzismo (v. n. marg. 24) in collaborazione con humanrights.ch, registra 1245 casi di discriminazione razziale segnalati, un numero leggermente superiore rispetto all'anno precedente. La loro incidenza è stata particolarmente alta nel settore della formazione e sul posto di lavoro. Spiccano il razzismo nei confronti delle persone nere, la xenofobia e il razzismo antimusulmano, che con 281 casi segnalati (2024: 209) è aumentato notevolmente e occupa ora il secondo posto dopo il razzismo nei confronti delle persone nere; 60 casi sono riconducibili all'antisemitismo (2024: 66) e 19 casi riguardano episodi di razzismo nei confronti di Rom, Sinti e Manouche e Jenisch (2024: 25). In seguito alle crescenti tensioni in Medio Oriente la Svizzera ha registrato un aumento complessivo degli episodi di razzismo.

56. Dal 2021 la CFR gestisce la piattaforma di segnalazione dei discorsi d'odio razzisti online. Le segnalazioni vengono salvate ed elaborate in una banca dati. La CFR effettua una prima analisi per valutare se le dichiarazioni segnalate siano rilevanti ai fini del diritto penale. Se si tratta di un reato avente una relazione con la Svizzera, la CFR presenta una denuncia penale ai sensi dell'articolo 261bis CP. Inoltre, assiste le vittime, se del caso, nella presentazione della denuncia. Le autorità di perseguimento penale sono tenute a perseguire i reati di cui all'articolo 261bis CP qualora ne vengano a conoscenza. Nel 2025 sono stati segnalati complessivamente 552 contenuti razzisti (cfr. il riferimento alla piattaforma di segnalazione nel rapporto Episodi di razzismo trattati nell'attività di consulenza 2025, pag. 26), il che rappresenta un aumento importante rispetto al 2024 (302). Nel 2025 i casi segnalati con maggiore frequenza sono stati quelli di razzismo antimusulmano (159) e antisemitismo (139), entrambi a livelli elevati (2024: rispettivamente 79 e 77). Il razzismo nei confronti delle persone nere è aumentato a 90 casi (2024: 66) e sono stati segnalati 56 casi di xenofobia in generale. Nel 2025 circa un terzo delle segnalazioni (231) è stato rilevante ai fini del diritto penale, analogamente a quanto avvenuto nel 2024. Sulla base di queste segnalazioni sono stati denunciati 74 contenuti. Le altre segnalazioni non sono sfociate in denunce perché non presentavano alcuna relazione con la Svizzera, gli account erano già stati cancellati o si trattava di reati perseguibili a querela di parte.

57. Nel settore online, nel 2025 la FSCI ha registrato 2185 casi di antisemitismo (2024: 1596; cfr. FSCI/GRA, Rapporto sull'antisemitismo 2025); il CICAD ha segnalato 2438 episodi (2024: 1789), di cui oltre il 90 per cento nello spazio digitale (2024: 72 %; cfr. CICAD, Rapporto annuale sull'antisemitismo nella Svizzera romanda 2025). Entrambe le organizzazioni valutano i propri casi in base alla definizione

di antisemitismo dell'IHRA[8]. Negli ultimi anni numerosi Cantoni hanno firmato accordi con la FSCI (e, in un caso, con il CICAD), che stabiliscono quali compiti spettano alle due organizzazioni in materia di segnalazione e consulenza in relazione ad atti antisemiti e, in parte, anche in materia di sensibilizzazione.

58. Nell'ambito del postulato Binder-Keller 21.4137, il DFI (SLR) ha commissionato a Interface un rapporto di riferimento sul monitoraggio della discriminazione razziale e antisemita legate alla pandemia di COVID-19. Il rapporto 2024 evidenzia lacune considerevoli nella registrazione dei casi, in particolare dei crimini d'odio, e del profiling razziale da parte della polizia. I risultati fungono da base per il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato pubblicato nell'agosto del 2025, che presenta una serie di misure volte a migliorare il coordinamento e il coinvolgimento del mondo scientifico nello sviluppo del sistema di monitoraggio, come pure a ridurre il fenomeno della sottosegnalazione; l'attuazione dovrà avvenire, per quanto possibile, nell'ambito del piano d'azione.

59. Tra il 2021 e il 2025 la CFR ha censito nella propria raccolta di sentenze e decisioni, in applicazione della norma penale contro la discriminazione e l'incitamento all'odio (art. 261bis CP), 11 casi riguardanti gli Jenisch, i Sinti e Manouche e i Rom, nonché 98 casi riguardanti gli Ebrei. Nei primi casi citati sono state pronunciate 10 condanne per discriminazione e una decisione di non luogo a procedere. Per quanto riguarda i casi riguardanti gli Ebrei, ci sono state 71 condanne per discriminazione, 10 decisioni di non luogo a procedere, 14 archiviazioni e 3 assoluzioni. Per informazioni più dettagliate si rimanda alla raccolta di casi giuridici della CFR.

60. L'indagine CiS 2024 (UST | Atteggiamenti nei confronti dei gruppi target | Stereotipi e classificazione) ha mostrato che l'atteggiamento nei confronti delle persone ebree è prevalentemente positivo: il 94,2 per cento della popolazione considera le persone di fede ebraica alla pari. Tra le persone che, secondo quanto da loro dichiarato, hanno subito discriminazioni razziali negli ultimi cinque anni (il 17 % della popolazione residente in Svizzera in modo permanente), il 5 per cento ha affermato che ciò è avvenuto a causa della propria religione. Non viene tuttavia specificato di quali religioni si tratta concretamente.

61. L'indice del DFI (UST) relativo all'ostilità nei confronti delle persone ebree è leggermente diminuito tra il 2016 e il 2022. Ha registrato un primo aumento nel 2024 attestandosi a 1,94 su una scala da 1 (disaccordo con l'atteggiamento) a 4 (accordo con l'atteggiamento). Rispetto agli altri indici relativi all'ostilità calcolati dal DFI (UST), questo è quello che ha registrato l'incremento maggiore. Solo ulteriori indagini potranno stabilire se si tratta di un cambiamento di rotta duraturo rispetto alla tendenza precedente.

62. L'indagine CiS 2024 (v. allegato I) mostra che il 23,4 per cento della popolazione si sente infastidito dalla presenza di persone con uno stile di vita nomade – un dato che nel periodo 2016–2024 è aumentato statisticamente in modo significativo e che è del tutto slegato dal numero effettivo delle persone appartenenti a questo gruppo. Non sono disponibili risultati disaggregati che si riferiscono specificatamente ai gruppi di popolazione jenisch, sinti e manouche o rom.

63. Il piano d'azione elaborato dal DFI (UFC) nel 2015–2016 per migliorare le condizioni generali delle persone con uno stile di vita nomade e per promuovere la cultura di Jenisch, Sinti e Manouche e Rom costituisce una base importante per il lavoro del Dipartimento stesso (UFC) e dei suoi partner. La lotta alla discriminazione vi è sancita come compito trasversale. Il piano d'azione è attualmente in fase di valutazione e perfezionamento; alcune misure saranno integrate nel nuovo piano d'azione contro il razzismo e l'antisemitismo (v. n. marg. 52).

64. Le crisi globali – in particolare la recente spirale di violenza in Medio Oriente, ma anche la pandemia di COVID-19 e la guerra contro l'Ucraina – sono andate di pari passo con un netto aumento degli episodi di antisemitismo e di altre forme di razzismo, soprattutto online, come emerge dalle diverse fonti analizzate.

[8] Nella seduta del 4 giugno 2021, il Consiglio federale ha riconosciuto il valore e la rilevanza pratica della definizione di antisemitismo data dall'IHRA, seppure non sia giuridicamente vincolante. Questa definizione potrebbe fungere da guida complementare per identificare episodi di antisemitismo (cfr. Il Consiglio federale adotta un rapporto sulla definizione operativa di antisemitismo, comunicato stampa del Consiglio federale del 4 giugno 2021: https://www.admin.ch/it/nsb?id=83838).

3.4. Ricerca

65. Nel 2025 il DFI (SLR) ha pubblicato una sintesi dello studio di riferimento Il razzismo antimusulmano in Svizzera, commissionato al Centro Svizzero Islam e Società. Lo studio definisce il razzismo antimusulmano, presenta dati aggiornati e le prospettive delle persone interessate ed evidenzia la necessità di intervenire. La pubblicazione integra ulteriori elementi di monitoraggio, tra cui il rapporto di riferimento sul monitoraggio della discriminazione razziale e antisemita (2024), lo studio sul razzismo strutturale in Svizzera (2022), la valutazione delle misure contro l'antisemitismo (2020), l'analisi dell'indagine sugli stili di vita di Jenisch e Sinti e Manouche (2020) e lo studio esplorativo sul razzismo nei confronti delle persone nere (2017). Il DFI (SLR) presenta inoltre un dossier tematico riguardante il razzismo nei confronti di Jenisch, Sinti e Manouche o Rom e l'antisemitismo.

66. Lo studio dell'Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW) Entwicklung von Antisemitismuserfahrungen unter Jüdinnen und Juden in der Schweiz (2025) sull'evoluzione delle esperienze antisemite in Svizzera mette a confronto due sondaggi online condotti nel 2020 (487 partecipanti) e nel 2024 (1335 partecipanti) e, nonostante la mancanza di rappresentatività, evidenzia un netto peggioramento della situazione. Nel 2024 ha percepito un aumento dell'antisemitismo il 90,8 per cento delle persone intervistate, contro il 74,2 per cento del 2020. Molti hanno adeguato di conseguenza il proprio comportamento quotidiano: il 71,4 per cento ha rinunciato a indossare simboli ebraici visibili come la kippāh o la stella di David (2020: 62,9 %), mentre il 28,4 per cento ha dichiarato di aver pensato di emigrare. Anche gli episodi vissuti in prima persona sono aumentati: nel 2024 il 46,9 per cento ha segnalato di aver subito molestie nei 12 mesi precedenti, contro il 31,3 per cento del 2020; la discriminazione è stata particolarmente diffusa nel mondo del lavoro e in ambito educativo. Gli episodi di violenza fisica e i danni materiali sono rimasti sporadici e non hanno registrato alcun aumento statisticamente significativo. Nonostante l'aumento degli episodi, la disponibilità a segnalarli è diminuita, per cui una parte considerevole degli episodi antisemiti rimane nascosta e non viene documentata nelle statistiche.

3.5. Misure giuridiche

67. Nel rapporto in adempimento del postulato Discorsi di odio. Ci sono lacune nella legislazione? del 15 novembre 2023 (postulato 21.3450 della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati [CPS-S] del 25 marzo 2021) il Consiglio federale giunge alla conclusione che i discorsi d'odio costituiscono una minaccia per le società democratiche, e annuncia progetti di regolamentazione volti a garantire la tutela giuridica e i diritti degli utenti delle piattaforme digitali.

68. Il 29 ottobre 2025 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sull'avamprogetto della legge sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (AP-LPCom). Questa legge obbligherà le piattaforme di dimensioni molto grandi (Facebook, X, TikTok, Google e altre) ad agire con maggiore correttezza e trasparenza e consentirà agli utenti di segnalare discorsi d'odio presumibilmente illeciti (quali la calunnia ai sensi dell'art. 174 CP, l'ingiuria ai sensi dell'art. 177 CP o la discriminazione e l'incitamento all'odio ai sensi dell'art. 261bis CP); i fornitori di piattaforme saranno tenuti a intervenire (cfr. art. 4 AP-LPCom). La consultazione si è conclusa il 16 febbraio 2026 ed è attualmente in fase di valutazione.

69. Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS *784.40*), tutte le trasmissioni di un programma radiofonico o televisivo devono rispettare i diritti fondamentali, in particolare la dignità umana, e non devono essere discriminatorie, né contribuire all'odio razziale. Le trasmissioni redazionali che violano l'articolo 4 LRTV possono essere oggetto di reclamo presso l'organo di mediazione – nel rispetto delle condizioni previste dalla legge – o di ricorso presso l'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.

3.6. Sicurezza e protezione delle minoranze

70. Secondo l'ordinanza del 9 ottobre 2019 sulle misure a sostegno della sicurezza delle minoranze bisognose di particolare protezione (OMSM; RS *311.039.6*), il DFGP (fedpol) può erogare aiuti finanziari per misure volte a prevenire la criminalità (protezione di natura edile/tecnica, piani di sicurezza, formazione nel riconoscimento dei rischi e sensibilizzazione) alle organizzazioni per le quali il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ha constatato un bisogno di protezione. Attualmente, questo particolare bisogno di protezione riguarda la comunità ebraica, quella musulmana e la comunità LGBTQ+. Il bilancio annuale è stato aumentato più volte dall'entrata in vigore della OMSM: 2,5 milioni di

franchi dal 2023, 5 milioni dal 2024 e 6 milioni per il 2026 e il 2027. Il numero delle domande accolte è passato da 34 (2023) a oltre 36 (2024), poi a 44 (2025) e infine a 54 (2026).

3.7. Lotta ai discorsi d'odio e alla disinformazione nello spazio digitale

71. Il 26 novembre 2025 il Consiglio federale, in adempimento del postulato 22.3006 della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N), ha istituito il gruppo di lavoro interdipartimentale «Attività di influenza e disinformazione», incaricato di coordinare i lavori tra gli uffici federali su questi temi. Inoltre, il gruppo di lavoro informale «Hass im Netz» (odio in rete) riunisce più volte all'anno gli uffici federali interessati per uno scambio di informazioni.

72. In Parlamento è stata presentata una mozione (24.4018) volta a limitare la diffusione delle umilianti app «Nudify». Il 20 novembre 2024 il Consiglio federale ha raccomandato di respingere la mozione facendo riferimento, tra le altre cose, ai lavori in corso in materia di regolamentazione dell'intelligenza artificiale (IA). Il 12 febbraio 2025 il DATEC (UFCOM) ha pubblicato il rapporto Regolamentazione dell'intelligenza artificiale: analisi della situazione attuale.

73. Il DATEC (UFCOM) ha commissionato diversi studi scientifici per ricercare le cause e le forme dei discorsi d'odio sulle piattaforme digitali: ricerca di base («Sfera pubblica digitale»).

74. Per i suoi spazi di commento online, la Società svizzera di radiotelevisione (SSR) dispone di una netiquette in base alla quale è possibile rimuovere contenuti illeciti – tra cui discorsi d'odio – e bloccare gli account in questione. Il DATEC (UFCOM) vigila sull'applicazione mediante esami del sistema.

75. La piattaforma nazionale gestita dal DFI (UFAS) Giovani e media è rivolta a bambini, genitori, insegnanti e professionisti del settore. Aiuta bambini e adolescenti a utilizzare i media in modo sicuro e responsabile e affronta, tra gli altri, temi quali la discriminazione e l'odio in rete, l'estremismo e la radicalizzazione, come pure – in una sezione dedicata – i discorsi d'odio razzisti (p. es. contro le persone nere), islamofobici e antisemiti e l'antiziganismo.

76. Dal 2025 la CDDGP finanzia il progetto «Online Monitoring Hate Speech», nell'ambito del quale la FSCI e la GRA analizzano i discorsi d'odio antisemiti e razzisti su Internet al fine di sviluppare contromisure e programmi di prevenzione.

3.8. Prevenzione e sensibilizzazione

77. Alla fine del 2025 la CDDGP ha elaborato una panoramica interna di tutte le misure adottate dalle polizie cantonali in materia di prevenzione del razzismo e profiling razziale, panoramica che è stata messa a disposizione della CDDGP e dei suoi membri per diffondere le migliori prassi. Le misure adottate comprendono la formazione di base, la formazione continua e incontri con le associazioni e le comunità interessate, al fine di promuovere la comprensione reciproca.

78. Secondo l'ordinanza del 14 ottobre 2009 sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo (RS *151.21*), il DFI (SLR) sostiene progetti di formazione, sensibilizzazione e prevenzione; circa un terzo del budget annuale, pari a circa 900 000 franchi, è destinato a progetti scolastici. Con il sostegno della Confederazione vengono inoltre organizzate campagne di sensibilizzazione a livello comunale e cantonale, in particolare nell'ambito delle settimane di azione contro il razzismo, che si svolgono a cadenza annuale.

79. Diverse città svizzere hanno adottato misure specifiche: Berna ha adottato il piano sulla migrazione e il razzismo 2026–2029; Zurigo sta mettendo a punto, per il periodo 2024–2027, una prevenzione istituzionalizzata del razzismo nell'amministrazione comunale; Yverdon-les-Bains porta avanti dal 2011 la campagna «Parlons du racisme» (2026: Racisme: poids caché, douleur (in)visible). Berna, Biel/Bienne, Ginevra, Losanna e Thun hanno sostenuto il progetto Stop Hate Speech (2018–2024). Sono 13 le città svizzere che fanno parte della Coalizione europea delle città contro il razzismo (ECCAR). Alla settimana contro il razzismo del 2026 hanno partecipato, tra le altre, Losanna, Berna, Biel/Bienne e, per la prima volta, Sciaffusa e San Gallo (v. n. 3.11).

3.9. Formazione

80. Nel 2025 la CDPE ha rivisto la propria dichiarazione del 1991 sulla prevenzione del razzismo e dell'antisemitismo nelle scuole. La nuova dichiarazione definisce il razzismo un fenomeno strutturale, è accompagnata da un rapporto che contiene raccomandazioni sulle misure da adottare nelle scuole e promuove un comportamento rispettoso e tollerante nella quotidianità scolastica. La CDPE è inoltre rappresentata sulla piattaforma nazionale «Giovani e media» (v. n. marg. 75), che mette a disposizione materiali per prevenire discorsi d'odio di natura razzista, antisemita, antiziganista e islamofoba nello spazio digitale.

81. Il programma quadro per l'insegnamento della cultura generale nella formazione professionale di base, rivisto nel 2025, contiene elementi utili a contrastare il razzismo e l'intolleranza: approccio critico alle fonti e ai contenuti mediatici, riflessione sui propri valori, promozione della comprensione reciproca e valorizzazione della diversità linguistica e culturale; per quanto riguarda gli aspetti «etica» e «identità e socializzazione» viene affrontato anche il tema del riconoscimento di altre realtà culturali. Il DEFR (SEFRI) vi può contribuire, ai sensi degli articoli 54 e 55 della legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS *412.10*), attraverso il sostegno a progetti di sviluppo come «I Girl – I Boy – I Phone», «like2be» (oggi portato avanti da altre istituzioni, tematizza anche gli stereotipi razzisti) e il «Monitor svizzero dei giovani e della democrazia».

82. Tutte le scuole universitarie svizzere dispongono di strutture dedicate alle pari opportunità, alla diversità e all'inclusione. L'integrità scientifica e i valori accademici ribaditi da swissuniversities nel maggio del 2021 sottolineano il rispetto nei confronti di tutti i membri della comunità universitaria nella loro diversità. Le università promuovono discussioni aperte e prive di discriminazioni; si sta valutando una loro partecipazione al piano d'azione della strategia nazionale contro il razzismo. Si annoverano, tra gli altri, i seguenti progetti concreti: forum per l'università e la società (Università di Berna), spazio di dialogo UZH (Università di Zurigo), empowerment e disimparare il razzismo (scuola universitaria professionale di Berna), razzismo nella cultura scolastica (universitaria): alfabetizzazione critica alla diversità (PH Luzern, PH Zürich, PH FHNW, PH Bern, SUPSI, PHSG, PHTG, PHSH) e socializzazione critica nei confronti del razzismo fin dalla più tenera età (PH FHNW).

Per maggiori dettagli si rimanda al numero 4 della seconda parte.

3.10. Memorializzazione e rielaborazione storica

83. Nell'ambito del programma «Ricordare per il domani» (programma per far conoscere la rielaborazione delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari prima del 1981) sono stati e sono tuttora promossi diversi progetti che mettono in luce il tema della sottrazione di minori da parte di Pro Juventute (campagna «Bambini della strada»), in particolare la mostra itinerante nazionale Collocati. Internati. Dimenticati?, la piattaforma web ricordare-per-il-domani.ch, l'app didattica Assistenza e coercizione nonché i contributi finanziari a progetti di divulgazione di terzi (tra cui il tour di presentazione del libro Reden, um nicht zu ersticken di Uschi Waser e Silvia Süess, il podcast Mamera e altri).

84. Nel febbraio del 2025 il Consiglio federale ha preso atto di una perizia giuridica commissionata dal DFI (perizia giuridica Diggelmann; sintesi) sulla persecuzione degli Jenisch e dei Sinti e Manouche. La perizia giunge alla conclusione che la persecuzione degli Jenisch e dei Sinti e Manouche, avvenuta nell'ambito dell'opera assistenziale «Bambini della strada» (1926–1972), costituisca un «crimine contro l'umanità» secondo il diritto internazionale odierno. Per le ingiustizie subite, il Consiglio federale ha reiterato alle vittime le scuse formulate negli anni 2010 e 2013. Contrariamente alla perizia, non ha tuttavia riconosciuto formalmente che i fatti in questione siano qualificabili come «crimini contro l'umanità». L'Esecutivo ha incaricato il DFI di chiarire insieme alle vittime in che misura, al di là delle misure già adottate, sussista ancora la necessità di rielaborare il passato. Ora il DFI valuta la creazione di una commissione indipendente e, in stretta collaborazione con le persone coinvolte, l'organizzazione nel 2026 di una cerimonia commemorativa a 100 anni dall'avvio della campagna «Bambini della strada».

85. Il 27 aprile 2026 il Consiglio nazionale ha rilasciato una dichiarazione in cui ha riconosciuto che una minoranza di cittadini svizzeri è stata vittima di una persecuzione che, secondo il diritto internazionale odierno, può essere definita «crimine contro l'umanità», ha espresso il proprio rammarico per le sofferenze inflitte e ha esortato la Confederazione, i Cantoni e i Comuni a tutelare gli interessi delle

comunità di Jenisch e Sinti e Manouche e a riconoscere lo stile di vita nomade come patrimonio culturale immateriale.

86. Il Consiglio federale si adopera affinché le vittime della persecuzione nazionalsocialista e dell'Olocausto non vengano dimenticate. Nella seduta del 26 aprile 2023 ha approvato lo stanziamento di 2,5 milioni di franchi per la creazione a Berna di un memoriale per le vittime del nazionalsocialismo. Inoltre, in collaborazione con il Cantone di San Gallo, sta valutando la realizzazione di un luogo nazionale di condivisione delle conoscenze al di là dei confini cantonali.

3.11. Misure cantonali per contrastare ogni forma di razzismo e intolleranza

87. Negli ultimi anni, in diversi Cantoni sono state adottate misure legislative e politiche per combattere il razzismo, l'antisemitismo e la discriminazione[9]. Di seguito vengono illustrate, a titolo esemplificativo, alcune misure cantonali.

88. Diversi Cantoni hanno delegato la consulenza in materia di razzismo e antisemitismo a organismi specializzati: dal 2025 l'Argovia ha affidato la gestione del centro di segnalazione dell'antisemitismo alla FSCI (fase pilota 2025–2026; consulenza, interventi, documentazione su DoSyRa e creazione di reti alla luce dell'aggravarsi dell'antisemitismo in seguito agli attacchi di Hamas del 2023), cui si aggiunge la protezione delle istituzioni ebraiche ad opera della polizia cantonale. Il servizio dedicato all'Integrazione, potenziato dal 2026, come pure quello cantonale specializzato in antiziganismo trattano altre forme di discriminazione. Nel Cantone di Lucerna, Fabia (centro di competenza per la migrazione) offre consulenza e mette in contatto le persone vittime di ogni forma di discriminazione; dal 2020 il Cantone di Soletta ha incaricato «frabina» di gestire un punto di riferimento dedicato. I Cantoni di San Gallo e Appenzello Esterno si avvalgono del centro di consulenza intercantonale della FSCI contro il razzismo e la discriminazione; quest'ultimo, a partire dal 1° gennaio 2026, ha visto ampliato il proprio mandato con offerte di prevenzione e sensibilizzazione; San Gallo ha inoltre stipulato con la FSCI un accordo sulle prestazioni per il centro di segnalazione degli episodi di antisemitismo e, insieme alla FSCI e al Museo ebraico di Hohenems, sta elaborando le basi per un memoriale nazionale dedicato alle vittime del nazionalsocialismo.

89. Diversi Cantoni perseguono strategie e piani d'azione propri: Friburgo con il piano d'azione 2024–2027 (formazione di personale specializzato, potenziamento di «Info-Racisme», rete «Vers une école sans racisme» lanciata nel 2024, proseguimento dello scambio professionale tra «Info-Racisme» e la comunità ebraica di Friburgo); Neuchâtel con la «Feuille de route pour une administration égalitaire et ouverte à la diversité», in atto dal 2018 (settimana d'azione annuale con oltre 12 000 persone raggiunte direttamente, formazione obbligatoria per il 95 % del personale assoggettato al codice di condotta, centro di segnalazione per episodi di razzismo, programma di formazione per insegnanti e linea di comunicazione unitaria nei confronti dei media); Uri con la messa a punto di una strategia cantonale contro il razzismo e la discriminazione. Lucerna sta inoltre elaborando una strategia cantonale contro il razzismo incentrata sul mercato del lavoro; insieme ad alcuni Cantoni della Svizzera centrale, come Uri, nel 2026 lancia il progetto pilota «Unternehmen gegen Rassismus» per sensibilizzare le piccole e medie imprese e, in risposta al postulato P 220 («Kein Platz für Hass und Hetze») contro l'odio e l'incitamento all'odio, il servizio cantonale dedicato alla gestione delle minacce rafforzerà il coordinamento nel campo della prevenzione dell'incitamento all'odio e dell'estremismo.

90. Per quanto riguarda il dialogo interreligioso, il Cantone di Berna si affida al servizio specializzato in affari ecclesiastici e religiosi (sostegno all'associazione di accompagnamento multiconfessionale «Multireligiöse Begleitung» nella fase pilota 2023–2027, campagna contro l'odio «Gemeinsam gegen Hass» della polizia cantonale, avviata nel novembre 2024 con oltre 30 comunità religiose, autorità, istituti di formazione e ONG; giornate di formazione continua nel 2025 per i responsabili delle comunità religiose di diritto privato, nonché materiale informativo e laboratori scolastici della polizia cantonale contro i crimini d'odio); nel marzo del 2026 il Cantone di Sciaffusa ha partecipato per la prima volta alla settimana d'azione contro il razzismo. Nello stesso mese si è tenuta una conferenza cantonale sull'Islam, alla quale hanno partecipato il Governo e i Comuni; il Cantone di Soletta promuove eventi dell'Associazione islamica cantonale (giornata delle moschee aperte, rito della fine del digiuno).

91. Nel campo dell'educazione e della sensibilizzazione, il Cantone di Basilea Città si avvale dei contenuti didattici collaudati di «éducation21» (v. n. marg. 98) e il Dipartimento della cultura ha lanciato

[9] Cfr. rapporto al CERD, op. cit., n. marg. 15 e 32–34.

l'iniziativa «Kultur divers gestalten» improntata a favorire processi di diversità; il Cantone di Basilea Campagna ha promosso nel 2025 laboratori scolastici e una tavola rotonda in occasione della mostra itinerante «Wir und die Anderen» («Musée de l'Homme» di Parigi), nonché il progetto «Speak Up!» contro l'antisemitismo e il razzismo antimusulmano; insieme a Basilea Città ha finanziato il centro di consulenza «Stopp Rassismus» delle due Basilee, nonché «Likrat, Book a Guide/Dialogue en Route, Visit a Religion» e, dal 2025, l'attività di prevenzione del razzismo della Federazione calcistica della Svizzera nordoccidentale; il Cantone di Ginevra, tramite l'ufficio per l'integrazione e la cittadinanza, forma il personale amministrativo e gestisce cinque centri di consulenza specializzati (antisemitismo, razzismo antimusulmano, razzismo nei confronti delle persone nere, antiziganismo); nel 2025 il Cantone di Vaud ha autorizzato una giornata di dialogo per le comunità rom (organizzazione Opre Rom) e un corso di formazione per mediatori provenienti dalle comunità rom in lingua romaní; nel quadro della settimana d'azione contro il razzismo, il Cantone di Zugo organizza ogni anno l'evento Living Library.

92. Nel Cantone di Ginevra è in vigore dal 2023 una legge cantonale sulla parità e contro la discriminazione (L 13279, LED; è in fase di elaborazione una legge settoriale di attuazione contro la discriminazione razziale), e il 9 giugno 2024 l'elettorato ha approvato con l'84,69 per cento dei voti un divieto costituzionale di esibire pubblicamente simboli d'odio, la cui legge di attuazione è anch'essa in fase di elaborazione. Dal luglio del 2023 il Cantone di San Gallo registra i «crimini d'odio» nelle statistiche di polizia sulla criminalità, mette in rete il personale specializzato attraverso la piattaforma interdipartimentale sichergsund.ch ed elabora una strategia sullo stile di vita nomade; il Cantone di Appenzello Esterno offre tramite la piattaforma multilingue Hallo-AR.ch informazioni in circa 20 lingue sui servizi di consulenza in materia di discriminazione. Il Cantone di Basilea Città sta inoltre valutando l'introduzione di uno strumento online per la segnalazione di episodi di razzismo e nel mese di marzo partecipa da oltre dieci anni alla settimana annuale di azione contro il razzismo, cui aderiscono anche il Cantone del Vallese («Semaine valaisanne d'actions contre le racisme» annuale) e il Cantone di Sciaffusa (che nel 2026 vi partecipa per la prima volta, con il motto «Es beginnt mit uns»).

93. La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri ritiene che vi sia bisogno di intervenire in materia di antiziganismo, in particolare per quanto riguarda l'odio in rete. La Fondazione non ha avuto le risorse necessarie per integrare sistematicamente i commenti d'odio contro le comunità nomadi nel monitoraggio della Rete di consulenza per le vittime del razzismo in Svizzera (v. n. marg. 24). Dal progetto di consulenza dal titolo «Soziales» avviato nel 2022 emerge inoltre che l'accesso ai servizi sociali spesso presuppone un domicilio ai sensi del diritto civile, escludendo così di fatto Jenisch e Sinti e Manouche privi di aree di sosta. Da parte sua, la «Radgenossenschaft» sottolinea che i pregiudizi nei confronti dei gruppi nomadi contribuiscono in parte al rifiuto da parte dei Comuni di mettere a disposizione aree di stazionamento nonché all'imposizione di appositi emolumenti sproporzionatamente elevati e volutamente dissuasivi (p. es.: Birmensdorf, Cantone di Zurigo), mentre eventuali ricorsi in merito verrebbero percepiti come offensivi.

4. Art. 12 Convenzione-quadro (Istruzione interculturale e materiali didattici e di apprendimento)

Il quarto ambito che secondo la risoluzione del Comitato dei Ministri richiede un intervento immediato è il seguente: «*Inserire e intensificare l'insegnamento della storia dei Rom, degli Jenisch e dei Sinti e Manouche, inclusa la memoria delle persone rom, jenisch e sinti e manouche che hanno perso la vita nell'Olocausto. Anche l'insegnamento degli atti commessi da Pro Juventute dovrebbe far parte dei programmi scolastici e dei materiali didattici e di apprendimento*».

Il Comitato consultivo «*invita le autorità cantonali a includere nei materiali didattici e di apprendimento informazioni sulla presenza storica della minoranza ebraica in Svizzera e sul contributo che essa ha fornito alla storia svizzera.*[10]»

94. In Svizzera, ai sensi dell'articolo 62 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale, il settore scolastico compete ai Cantoni, che provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'organizzazione concreta dell'istruzione scolastica – compreso il ruolo dei Comuni – è disciplinata dalla rispettiva legislazione cantonale. La formazione professionale è di competenza della Confederazione (art. 63 Cost.). La scuola dell'obbligo dura 11 anni e si articola in tre cicli; la suddivisione è disciplinata diversamente a seconda del piano di studio (v. n. marg. 96). Nel «Lehrplan 21» è

[10] La prima raccomandazione («raccomandazione di intervento immediato») è riportata nella risoluzione; la seconda, invece, no. Poiché il Comitato consultivo si esprime su entrambe nello stesso contesto, vengono qui trattate insieme.

strutturata come segue: primo ciclo (dalla scuola dell'infanzia alla 2ª classe), secondo ciclo (dalla 3ª alla 6ª classe) e terzo ciclo (dalla 7ª alla 9ª classe, grado secondario I). Il grado secondario II, che inizia dopo la scuola dell'obbligo, comprende la formazione professionale di base e le scuole di formazione generale.

95. Il concordato HarmoS impone ai Cantoni concordatari di armonizzare i gradi scolastici e i piani di studio e di coordinare i mezzi d'insegnamento a livello delle regioni linguistiche.

96. Nella scuola dell'obbligo sono in vigore piani di studio per le tre regioni linguistiche: il «Lehrplan 21» nei 21 Cantoni germanofoni e plurilingui, il «Plan d'études romand» nella Svizzera romanda e il «Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese» nel Cantone Ticino. Tutti e tre si basano sugli standard di formazione nazionale (competenze di base) della CDPE del 2011 e si equivalgono dal punto di vista dei contenuti, ma presentano differenze strutturali legate alle regioni linguistiche.

97. I tre piani di studio prevedono in modo vincolante la trattazione di temi quali l'educazione sull'Olocausto (Shoah), i diritti umani, la discriminazione, il nazionalsocialismo e il rispetto delle minoranze. La storia dell'ebraismo in Svizzera e in Europa è menzionata esplicitamente nel «Lehrplan 21» e figura indirettamente negli altri piani di studio. Cantoni, responsabili dei materiali didattici e insegnanti hanno in parte la libertà di decidere quali altre minoranze ed esempi concreti tematizzare, per esempio la persecuzione dei Rom, degli Jenisch, dei Sinti e Manouche o gli atti commessi da Pro Juventute («Bambini della strada»). Sugli argomenti citati è disponibile una ricca selezione di materiali didattici (v. sotto). Basandosi sui piani di studio delle regioni linguistiche, i Cantoni possono emanare piani di studio cantonali.

98. «éducation21», il centro di competenza nazionale per l'educazione allo sviluppo sostenibile (ESS), stabilisce il nesso con i piani di studio e, su incarico dei Cantoni e della Confederazione, sostiene le scuole e il personale docente nell'attuazione dell'ESS – compresi la prevenzione del razzismo e i diritti umani – nella scuola dell'obbligo e nel grado secondario II. Il DFI (SLR) sostiene finanziariamente «éducation21» con un contributo annuo di 100 000 franchi.

99. Lo sviluppo, l'approvazione e la dichiarazione di obbligatorietà dei materiali didattici sono di competenza dei Cantoni. La prassi è eterogenea. Nel Cantone di San Gallo la scelta spetta ai Comuni. Nel Cantone dei Grigioni, è il Governo a stabilire quali materiali didattici sono obbligatori o consigliati. Il coordinamento intercantonale spetta alla CDPE, che gestisce anche il Centro informazioni e documentazione (IDES). Per i licei e le scuole specializzate valgono i piani di studio cantonali basati sui programmi quadro d'insegnamento della CDPE; il DEFR (SEFRI) emana o approva i programmi quadro per la formazione professionale.

100. Nonostante le limitate competenze della Confederazione, negli ultimi anni sono stati forniti importanti impulsi per un maggiore radicamento della storia dei Rom, degli Jenisch e dei Sinti e Manouche nel settore scolastico. Il materiale didattico «Jenische, Sinti, Roma – Zuwenig bekannte Minderheiten in der Schweiz (Jenische, Sinti, Roma)», edito dalla Fondazione Educazione alla tolleranza (SET) e dall'Alta scuola pedagogica di Zurigo (PH Zürich), in collaborazione con esponenti di queste minoranze ed esperti in pedagogia, è stato pubblicato nel 2023 con il patrocinio del DFI (UFC). Offre prospettive storiche e attuali e affronta il tema delle ingiustizie commesse dallo Stato, compreso il ruolo di Pro Juventute. Su questa base sono stati ulteriormente sviluppati, in particolare per il secondo ciclo, approcci didattici basati su situazioni di vita reale. I materiali biografici consentono agli allievi di stabilire un nesso diretto con le storie di vita individuali. Il materiale didattico è stato presentato alla Swissdidac a un vasto pubblico esperto e ha innescato una dinamica positiva grazie ai materiali integrativi e alla collaborazione con le alte scuole pedagogiche. Nel Cantone di Friburgo è stato inoltre sviluppato il progetto «École en route», il cui obiettivo è sostenere le famiglie jenisch che viaggiano durante i mesi estivi e allo stesso tempo consentire la preparazione di materiali didattici sulla cultura jenisch da utilizzare nelle scuole. Un altro progetto nel settore dell'educazione è attualmente in fase di realizzazione nella Svizzera italofona, dove è stata allestita per esempio un'offerta di sostegno e doposcuola per minori rom.

101. Il Centro IDES della CDPE ha elaborato un dossier intitolato Memoria dell'Olocausto e prevenzione dei crimini contro l'umanità: contesto e fonti d'informazione per le lezioni, che è stato aggiornato l'ultima volta a gennaio del 2026.

102. Alla fine del 2025, la PH Zürich ha pubblicato un materiale didattico per la formazione degli insegnanti basato sulle raccomandazioni dell'IHRA: Lehren statt Vergessen. Verfolgung und Genozid an

Rom:nja, Sinti:zze und Jenischen zur Zeit des Holocaust; l'adattamento per la Svizzera romanda seguirà nel 2026. La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri mette a disposizione materiale sulla storia e sull'attualità. Le Edizioni Svizzere per la Gioventù (in tedesco «Schweizerisches Jugendschriftenwerk») hanno inoltre pubblicato la raccolta di Mariella Mehr Fröhlich verwildern – Geschichten und Gedichte, che contiene spunti didattici forniti dall'Alta scuola pedagogica della Scuola universitaria professionale della Svizzera nordoccidentale (PH FHNW).

103. Per illustrare la presenza storica della minoranza ebraica, nel 2022 l'Alta scuola pedagogica di Lucerna (PH Luzern) ha allestito un'offerta didattica digitale che comprende testimonianze dirette e fonti relative a luoghi storici di Lucerna (I-Walk-App – Das jüdische Luzern 1933–1945). Il centro Doppeltür (inaugurato nel 2028) tratta il patrimonio culturale ebraico-cristiano nella Valle della Surb, nel Cantone di Argovia; i materiali didattici sviluppati in collaborazione con la PH FHNW per il grado secondario I sono già disponibili, anche in francese. Si tengono anche corsi di formazione continua per insegnanti.

104. Nel 2023 la CFR ha commissionato lo studio Razzismo e rappresentazione della diversità della società nel materiale didattico al Centro per l'educazione civica e la didattica della storia (Istituto di ricerca e sviluppo della PH FHNW). Per quanto riguarda gli Jenisch, i Sinti e Manouche, i Rom e anche gli Ebrei, lo studio ha evidenziato che, nei materiali didattici esaminati, queste comunità vengono trattate prevalentemente in relazione alle persecuzioni storiche subite. È piuttosto raro trovare una rappresentazione che metta maggiormente in risalto la loro appartenenza alla società svizzera di oggi.

105. Nel Cantone Ticino, in collaborazione con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e con esperti nel campo della formazione degli insegnanti, è in fase di sviluppo un nuovo strumento didattico sulla storia dei Rom, degli Jenisch, dei Sinti e dei Manouche (gruppo di lavoro interdisciplinare composto da membri di queste comunità; con il sostegno di DFI/UFC e dell'SLR). Nel 2024 il Cantone ha sostenuto i progetti dell'Associazione Rom in Ticino e nel 2025 – in collaborazione con l'ufficio competente per il Fondo Swisslos – il podcast di Taty Rossi Mamera «La storia nascosta degli Jenisch».

106. Diversi Cantoni (Sciaffusa, Soletta, Uri, Berna e Basilea Campagna) rimandano al «Lehrplan 21» per l'insegnamento dei temi legati a minoranze, Olocausto, diversità culturale e ingiustizie storiche. L'Argovia rimanda a diversi strumenti didattici, per esempio «Schritte ins Leben», «Durchblick», «Blickpunkt 3» e «Jenische, Sinti, Roma» (v. n. marg. 100); anche Berna fa riferimento a quest'ultimo a partire dall'estate 2026 e tratta la storia dell'ebraismo nell'ambito della materia «etica, religioni e società» (Ethik, Religionen, Gemeinschaft, ERG) (materiali didattici dell'Alta scuola pedagogica di Berna [PH Bern], anche sull'Olocausto); Winterthur (Cantone di Zurigo) utilizza le «pietre d'inciampo» («Stolpersteine») come punto di accesso alla cultura della memoria; nei Cantoni di Basilea Campagna e Turgovia l'ebraismo è integrato in modo vincolante nei piani di studio.

107. Altri Cantoni hanno sviluppato progetti specifici: Friburgo, con materiali didattici sullo stile di vita, la storia e la cultura degli Jenisch per il primo e il secondo ciclo (il terzo ciclo seguirà nell'autunno 2026), che approfondiscono in modo dettagliato le iniziative di Pro Juventute nell'ambito del progetto «Les Enfants de la grand-route»; i Grigioni, dove nonostante la mancanza di un riferimento esplicito nel piano di studio vengono impartite nozioni sulle minoranze religiose e culturali nonché sull'Olocausto, e dove il materiale didattico «Sorge oder Zwang?» dedica un capitolo all'opera assistenziale «Bambini della strada»; infine il Ticino, che nell'ambito del progetto Le vite dei giusti (Città di Lugano, Fondazione Federica Spitzer, SUPSI) sviluppa materiali didattici su persone che si sono impegnate a favore delle minoranze, tra cui la comunità ebraica. Questo a integrazione del progetto didattico già menzionato sui Rom e gli Jenisch (v. n. marg. 105).

108. I Cantoni di Vaud e Neuchâtel affrontano i temi della diversità culturale, dell'Olocausto e dei crimini contro l'umanità utilizzando il materiale didattico in lingua francese, in particolare nell'11ª classe. La storia dei Rom, degli Jenisch e dei Sinti e Manouche viene illustrata nel contesto più ampio della lotta contro ogni forma di discriminazione. Nei percorsi formativi dopo la scuola dell'obbligo, nel Cantone di Neuchâtel viene inoltre affrontato il tema del contributo della comunità ebraica allo sviluppo della Svizzera; il Cantone di Vaud attua un piano d'azione cantonale contro il razzismo articolato in schede didattiche e organizza ogni anno eventi in occasione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto che si celebra il 27 gennaio (2023–2026: incontri con testimoni dell'epoca, mostre itineranti, progetto pilota di storia orale, corsi di formazione per insegnanti; in programma per il 2027: concorso scolastico e incontro con Nicolas Ribowski, sopravvissuto all'Olocausto). Il Cantone di Basilea Città sensibilizza sulle ingiustizie commesse in passato e sulla presenza ebraica attraverso la mostra

itinerante Mensch, du hast Recht(e), il materiale didattico Stadtkunde.ch e un percorso guidato nel centro storico medievale. I Cantoni di Turgovia e Vallese promuovono i temi delle minoranze, della diversità culturale e della tolleranza anche nella formazione professionale e nelle scuole medie; lo stesso avviene nel Cantone di Zugo, che nell'anno scolastico 2026–2027 ha lanciato il progetto pilota «Unterschiede nutzen, Chancen erkennen» e presso la Scuola cantonale di Zugo ha già replicato più volte il progetto Likrat-Begegnungen (Incontro con l'ebraismo; v. n. marg. 102).

109. L'UVVSN ritiene che la storia e le persecuzioni subite da Jenisch, Sinti e Manouche e Rom siano praticamente assenti nella scuola obbligatoria e post-obbligatoria e chiede che siano inserite in maniera vincolante nei piani di studio e nei libri di testo. Sottolinea che la persecuzione fu parte di un sistema più ampio che vide il coinvolgimento delle autorità statali; ridurla alle azioni di singoli attori significa ignorare la responsabilità sistemica della Svizzera e rende più difficile una piena comprensione della storia. Da parte sua, la «Radgenossenschaft» chiede che la CDPE formuli raccomandazioni in tal senso, che vi sia uno scambio diretto tra le scuole e le minoranze interessate e che si utilizzi maggiormente il materiale didattico esistente, in particolare «Jenische, Sinti, Roma – zu wenig bekannte Minderheiten in der Schweiz»; auspica inoltre un accesso non discriminatorio agli archivi per ricercatori jenisch, in particolare agli atti dell'Opera serafica di carità conservati presso l'Archivio federale di Berna e a quelli del «Sippenarchiv» («archivio dei clan») conservati presso l'Archivio di Stato dei Grigioni.

III. TERZA PARTE: Misure volte a migliorare l'attuazione della Convenzione-quadro («Altre raccomandazioni» e «Ulteriori raccomandazioni»)

1. Art. 3 Convenzione-quadro (Riconoscimento come minoranza nazionale – Rom)

Altra raccomandazione contenuta nella risoluzione del Comitato dei Ministri: «*Proseguire un dialogo costruttivo con le persone e le comunità che hanno espresso interesse a beneficiare della protezione della Convenzione-quadro, quali ad esempio le persone appartenenti alla comunità rom svizzera. Tale dialogo potrebbe essere focalizzato su un approccio alla Convenzione-quadro che preveda un esame articolo per articolo, in funzione dei desideri espressi dai rappresentanti di queste comunità*».

110. Indipendentemente dalla questione del loro riconoscimento come minoranza nazionale, i Rom sono una componente riconosciuta della società svizzera. Godono degli stessi diritti e delle stesse libertà fondamentali di tutti gli altri cittadini svizzeri, tra cui figurano il diritto di preservare la propria cultura, di parlare la propria lingua e di essere protetti da ogni forma di discriminazione. Negli ultimi anni la Confederazione ha anche adottato alcune misure a favore della comunità rom. Attualmente non esiste tuttavia un dialogo istituzionalizzato tra il DFI (UFC) e la comunità rom.

2. Art. 3 Convenzione-quadro (Censimento)

Altra raccomandazione contenuta nella risoluzione del Comitato dei Ministri: «*Perfezionare il metodo di censimento e adottare le misure necessarie per sviluppare metodi di raccolta dei dati adeguati, garantendo l'attuazione del diritto di auto-identificazione nell'aggiornamento dei registri degli abitanti. Le autorità dovrebbero elaborare metodi tesi a ottenere informazioni sul numero effettivo delle persone appartenenti a minoranze nazionali*».

111. Il censimento svizzero è disciplinato dalla legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS *431.112*), dalla legge del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri (RS *431.02*) e dalla legge del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS *235.1*).

112. La statistica federale ha il compito di fornire dati indipendenti che consentano di adempiere e valutare i mandati costituzionali e legislativi, anche nell'ambito della parità di trattamento e del divieto di discriminazione. La Svizzera misura la diversità sulla base di cinque variabili fondamentali: cittadinanza, luogo di nascita, status migratorio (tenendo conto del luogo di nascita di entrambi i genitori), lingua e religione. Queste informazioni, raccolte in parte tramite i registri anagrafici e in parte tramite indagini nazionali, consentono di disaggregare le statistiche demografiche nonché di quantificare le minoranze linguistiche e religiose sulla base delle dichiarazioni dei cittadini.

113. Le indagini nazionali del DFI (UST) non contengono alcuna domanda sull'origine etnica basata sull'autoidentificazione. Questa opzione è stata discussa e poi respinta sulla base di un rapporto di esperti (2019) commissionato dal DFI (SLR). Il concetto di appartenenza etnica è declinato in maniera troppo eterogenea nella popolazione svizzera e non si presta quindi a un'indagine tramite questionario. Il rapporto è giunto inoltre alla conclusione che il rilevamento di dati basati sull'appartenenza a un gruppo

o a una «razza» potenzialmente discriminati non possa costituire, anche dal punto di vista del diritto fondamentale – almeno per i rilevamenti obbligatori –, un'opzione per la statistica pubblica svizzera; i dati in questione devono quindi essere estrapolati da una varietà di fonti (statistica pubblica, organizzazioni private, ricerca quantitativa e qualitativa). Nell'ambito dell'Indagine sulla convivenza in Svizzera CiS 2023 è stata comunque posta una domanda relativa all'identità («Quali delle seguenti caratteristiche sono importanti per la Sua identità?»); i risultati sono stati pubblicati dal DFI (UST) (Identità e appartenenze). Attualmente si sta valutando come integrare i dati disaggregati mancanti riguardanti l'origine etnica (v. n. marg. 53). La Svizzera fa inoltre parte dell'European Social Survey, che pone due domande pertinenti: una sull'appartenenza a una minoranza etnica e una relativa ai propri antenati.

114. L'UVVSN ritiene inappropriata la raccolta di dati sulle minoranze nazionali nel contesto svizzero e si oppone in particolare all'introduzione di categorie specifiche relative all'appartenenza a una minoranza nei registri ufficiali, anche su base volontaria. La fondazione FRR sottolinea che le attuali indagini del DFI (UST) non sono sufficienti per un'analisi affidabile della comunità linguistica romancia (i minori al di sotto dei 15 anni non verrebbero conteggiati e l'attribuzione dei comuni romanci alla regione linguistica tedesca comporterebbe distorsioni), e chiede al DFI (UST) di condurre indagini supplementari mirate e di adeguare i metodi di analisi.

3. Art. 4 Convenzione-quadro (Quadro legale per la lotta contro la discriminazione) e art. 15 Convenzione-quadro (Partecipazione agli affari pubblici e ai processi decisionali – minoranze jenisch, sinti e manouche ed ebraiche)[11]

Altra raccomandazione contenuta nella risoluzione del Comitato dei Ministri: «*Garantire che ogni legge che potenzialmente potrebbe incidere sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali venga elaborata in stretta consultazione con i loro rappresentanti. Le autorità devono garantire che leggi e politiche apparentemente neutrali non abbiano un effetto discriminatorio*».

Altra raccomandazione contenuta nella risoluzione del Comitato dei Ministri: «*Garantire l'effettiva partecipazione di rappresentanti delle minoranze jenisch, sinti e manouch ed ebraiche agli affari pubblici sia a livello federale che cantonale mediante l'istituzione di organi consultivi permanenti che riflettano anche la diversità all'interno delle minoranze. Le autorità sono tenute a garantire che i rappresentanti delle minoranze possano effettivamente partecipare a ogni processo legislativo che possa avere un impatto sulla loro condizione e sui loro diritti*».

115. In Svizzera esistono ampie possibilità di partecipazione alla vita politica a tutti i livelli statali. Le associazioni che rappresentano le minoranze possono esprimere il loro parere a livello federale nell'ambito della procedura di consultazione, come avvenuto per esempio nel quadro del messaggio sulla cultura 2025–2028 che definisce la strategia per la promozione degli Jenisch e dei Sinti e Manouche. Poiché gli affari sociali, l'istruzione e la pianificazione del territorio rientrano prevalentemente nelle competenze cantonali e comunali, la Confederazione si limita a fornire sostegno, a promuovere le buone pratiche e a favorire il dialogo, consacrando particolare attenzione alle ripercussioni indirette di norme apparentemente neutrali sulle minoranze che conducono uno stile di vita nomade.

116. A livello cantonale vengono implementate misure volte a sensibilizzare, a mediare tra culture e a promuovere la convivenza (tra cui progetti educativi nei Cantoni Ticino, Friburgo e Zurigo e approcci partecipativi nel Cantone di San Gallo)[12]. In alcuni Cantoni esistono uffici specializzati che fungono da intermediari tra le minoranze nomadi, le autorità e i Comuni (v. n. marg. 44).

117. La «Radgenossenschaft» critica l'assenza di diritti di partecipazione vincolanti nella progettazione delle aree di stazionamento e chiede che vengano sanciti per legge i diritti di consultazione e di opposizione per le associazioni che rappresentano gli interessi di Jenisch, Sinti e Manouche e Rom. La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri ritiene indispensabili misure concrete di partecipazione a favore delle comunità itineranti, in particolare il loro coinvolgimento nei processi decisionali anche quando non sono presenti stabilmente sul posto, per esempio nel contesto dell'elaborazione di

[11] Data la connessione tematica, viene qui spiegata la raccomandazione emanata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione-quadro.
[12] Cfr. spiegazioni nel rapporto al CERD, op. cit., n. marg. 120 segg.

regolamenti comunali in materia di polizia o campeggio. Il CAF fa riferimento alla legge sullo statuto particolare (SStG; BSG *102.1*) del Cantone di Berna, la quale prevede due organi consultivi: il Consiglio del Giura bernese e il CAF stesso. Entrambi vengono consultati in merito a tutte le modifiche legislative che riguardano la minoranza francofona e si pronunceranno anche sulla nuova legislazione in materia di bilinguismo.

4. Art. 4 Convenzione-quadro (Quadro istituzionale per la lotta contro la discriminazione)

Altra raccomandazione contenuta nella risoluzione del Comitato dei Ministri: «*Adottare le misure necessarie, in consultazione con le parti interessate, al fine di garantire la piena compatibilità dell'istituzione nazionale per i diritti umani con i Principi di Parigi. Conferire un mandato per tale istituzione, in particolare in materia di gestione dei reclami, adeguati poteri investigativi e risorse*».

118. Nell'ottobre del 2021 il Parlamento ha adottato la base legislativa per la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti umani; al termine dei lavori preparatori di un gruppo di lavoro (rappresentanti di Confederazione, Cantoni, società civile e mondo economico) istituito nel 2022, il 23 maggio 2023 si è tenuta a Berna l'assemblea costitutiva. Da allora l'ISDU, entità completamente indipendente e finanziata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, definisce autonomamente i propri metodi di lavoro e le proprie priorità strategiche. Nel suo mandato rientrano la tutela e la promozione dei diritti umani attraverso l'informazione, la documentazione, la ricerca, la consulenza, la formazione e la sensibilizzazione[13].

119. L'ISDU non accetta denunce individuali e non svolge alcuna funzione di vigilanza o di mediazione (cfr. art. 10*b* della legge federale del 19 dicembre 2003 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo; RS *193.9*). Il Consiglio federale, il Parlamento e i Cantoni hanno respinto l'idea di un meccanismo di questo tipo; accogliere ricorsi individuali è un requisito facoltativo, non obbligatorio, dei Principi di Parigi. La normativa prevede che il Consiglio federale proponga all'Assemblea federale, ogni quattro anni, un limite di spesa per il finanziamento dell'ISDU (contributi finanziari annuali della Confederazione: fr. 1 mio.; i costi infrastrutturali sono a carico dei Cantoni). Il 6 maggio 2026 il Consiglio federale ha deciso di sottoporre all'Assemblea federale un limite di spesa di 3,93 milioni di franchi per il periodo 2027–2030, continuando così a sostenere l'ISDU nella stessa misura che in precedenza.

5. Art. 5 Convenzione-quadro (Promozione e sostegno delle culture delle minoranze linguistiche)

Il Comitato consultivo «*incoraggia le autorità a continuare a sostenere le lingue e le culture delle minoranze linguistiche, anche attraverso finanziamenti sostenibili*».

120. A integrazione di quanto esposto di seguito, si rimanda al Nono rapporto periodico della Svizzera del 9 settembre 2026 relativo alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, che tratta in modo approfondito la promozione e il sostegno della cultura delle minoranze linguistiche (cfr. in particolare la seconda parte, n. 5, 6.1, 6.4, 7.1, 8.1, e la terza parte, n. 11.9).

121. Il Consiglio federale intende rafforzare la coesione e la diversità linguistica in Svizzera. A tal fine, il 12 giugno 2026 ha avviato la consultazione sulla modifica della legge federale del 5 ottobre 2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (LLing). Vengono proposte due varianti per garantire l'insegnamento delle lingue nazionali, in risposta ai tentativi di diversi Cantoni della Svizzera tedesca di eliminare il francese dai piani di studio del livello primario.

122. Rifacendosi alla LLing, il DFI (UFC) sostiene le lingue e le culture delle minoranze linguistiche attraverso un ampio ventaglio di strumenti di promozione. In primo luogo, Grigioni e Ticino ricevono un sostegno sostanziale per i loro compiti specifici relativi all'italiano e al romancio. Inoltre, il DFI (UFC) versa contributi a progetti di ricerca, case editrici, iniziative culturali, materiali didattici e programmi di bilinguismo nel settore dell'istruzione (tra cui i programmi di maturità bilingue).

123. Con la revisione della legge sulle lingue, entrata in vigore il 1° gennaio 2026, il DFI (UFC) può promuovere anche misure a sostegno dell'italiano e del romancio al di fuori delle loro aree di diffusione

[13] Cfr. spiegazioni nel rapporto al CERD, op. cit., n. marg. 54 seg.

tradizionali. Questo ulteriore sviluppo della politica di sostegno sottolinea l'impegno della Confederazione a garantire in modo duraturo la pluralità linguistica della Svizzera.

124. Nel Cantone dei Grigioni, negli ultimi anni l'attenzione si è concentrata sul finanziamento duraturo della diaspora romancia e italiana all'interno e al di fuori del Cantone; ciò ha trovato riscontro nel nuovo articolo 22*a* della legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (BR *492.100*), entrato in vigore nel 2026. Sulla base della propria legge sullo statuto particolare del Giura bernese e della minoranza francofona del distretto amministrativo di Biel/Bienne, Berna sostiene offerte culturali in lingua francese e bilingui attraverso diversi fondi e budget; gli organi competenti a livello locale sono responsabili delle decisioni in materia di politica culturale. Il Cantone del Vallese promuove le lingue e le culture minoritarie in tre ambiti: promozione del patois come patrimonio culturale immateriale, bilinguismo attraverso la traduzione di documenti ufficiali e programmi strutturati di scambio linguistico.

125. La Pgi accoglie con favore il rafforzamento degli scambi linguistici scolastici previsto nel messaggio sulla cultura 2025–2028 e la promozione dell'italiano al di fuori delle regioni linguistiche d'origine; i primi risultati sono attesi nei prossimi anni. La FRR sottolinea dal canto suo che, oltre alla parità formale tra il romancio e le altre tre lingue nazionali, occorre garantire anche un'effettiva parità di trattamento e uguali garanzie.

6. Art. 5 Convenzione-quadro (Promozione e sostegno delle culture jenisch e sinti e manouche)

Altra raccomandazione contenuta nella risoluzione del Comitato dei Ministri: «*Consultare regolarmente i rappresentanti delle minoranze jenisch e sinti e manouche in merito alle loro esigenze nell'ottica di un'efficace promozione della cultura e della storia delle minoranze e, ove necessario, vagliare un ulteriore aumento degli aiuti finanziari per la promozione delle loro culture. Il finanziamento dovrebbe includere anche la promozione dell'artigianato e delle professioni tradizionali in quanto elementi importanti delle loro culture e identità*».

126. Il DFI (UFC) intrattiene uno scambio regolare e strutturato con rappresentanti degli Jenisch e dei Sinti e Manouche, nonché con le loro organizzazioni e, nell'ambito della prassi di finanziamento finora adottata, sostiene la «Radgenossenschaft»; a partire dal 2026, inoltre, verrà sostenuto il Centro itinerante per la cultura zingara per un progetto dedicato alla conservazione e alla divulgazione della cultura jenisch. La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri opera da molti anni a sostegno di queste comunità: collabora nella ricerca di aree di stazionamento e di passaggio, intrattiene una stretta collaborazione con i Cantoni e i Comuni, fornisce consulenza su singoli casi e accompagna progetti culturali.

127. La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri sottolinea che, oltre al sostegno legato a progetti specifici, occorre rafforzare anche le strutture permanenti e le organizzazioni autonome. Vanno inoltre promosse le opportunità professionali per i più giovani appartenenti a queste comunità, non solo attraverso i mestieri artigianali tradizionali, ma anche attraverso nuove offerte formative e di lavoro.

7. Art. 6 Convenzione-quadro (Protezione contro l'ostilità, la violenza, i crimini d'odio e la violenza motivata dall'odio)

7.1. Utilizzo di simboli che propagandano e glorificano il nazismo in pubblico

Altra raccomandazione contenuta nella risoluzione del Comitato dei Ministri: «*Utilizzare la legislazione esistente per perseguire efficacemente l'utilizzo di simboli che propagandano e glorificano il nazismo in pubblico e configurare esplicitamente tale utilizzo come reato*».

128. Un progetto legislativo in corso, relativo alla mozione 23.4318 del Consiglio degli Stati, prevede il divieto di utilizzare in pubblico simboli razzisti, inneggianti alla violenza ed estremisti, in particolare i simboli nazionalsocialisti. Saranno in esame oggetti, gesti e formule di saluto; le infrazioni saranno sanzionate con una multa amministrativa di 200 franchi. Il divieto mira a colmare una lacuna nella normativa federale vigente, in base alla quale vengono punite solo le persone che utilizzano simboli nazionalsocialisti per diffondere un'ideologia o per denigrare altre persone. Il 13 dicembre 2024 il Consiglio federale ha avviato la consultazione, che si è conclusa il 31 marzo 2025. Il 19 giugno 2026 l'Esecutivo ha adottato il messaggio relativo a una nuova legge speciale. In una seconda fase si tratterà di vietare anche altri simboli estremisti, razzisti e inneggianti alla violenza. I relativi lavori preparatori sono in corso.

7.2. Lotta contro i crimini d'odio

Altra raccomandazione contenuta nella risoluzione del Comitato dei Ministri: «*Garantire che le misure previste in materia di crimini d'odio siano effettivamente attuate, in modo da garantire che tali crimini perpetrati contro persone appartenenti a minoranze nazionali e ad altre comunità presenti in Svizzera siano registrati e investigati in modo più efficace dalla polizia e i presunti colpevoli vengano debitamente perseguiti*».

Il Comitato consultivo «*incoraggia le autorità a intensificare gli sforzi tesi a combattere i crimini d'odio, anche tramite la raccolta di dati disaggregati con attenzione ai motivi alla base dei crimini d'odio*».

129. Un rapporto di base (v. n. marg. 58) redatto dal DFI (SLR) evidenzia lacune nella registrazione dei crimini d'odio e del profiling razziale: quasi la metà dei corpi di polizia cantonali non documenta i reati motivati dall'odio che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 261bis CP; anche le denunce relative al profiling razziale vengono registrate solo da circa la metà di essi. Il Consiglio federale raccomanda alla CCPCS di attuare misure concrete di miglioramento nell'ambito della strategia nazionale contro il razzismo e l'antisemitismo[14]. Nel 2023 il DFI (UST) ha esaminato se la metodologia della statistica criminale di polizia (SCP) fosse idonea alla rilevazione dei crimini d'odio, giungendo tuttavia a una conclusione negativa. A seguito di un'analisi approfondita condotta in collaborazione con i Cantoni che già registrano questa categoria di reati (p. es. San Gallo; v. n. marg. 92), risulta chiaro che al momento non è possibile realizzare un sistema di registrazione uniforme a livello nazionale. L'argomento verrà trattato nuovamente in un secondo momento. A prescindere da ciò, le autorità inquirenti perseguono con coerenza tutti i reati in questione, compresi quelli di cui all'articolo 261bis CP.

130. La CCPCS incarica regolarmente istituti di ricerca indipendenti di condurre sondaggi tra le vittime (cfr. Crime Survey 2022) per rilevare il numero di reati non denunciati, comprese le forme di razzismo e discriminazione ai sensi dell'articolo 261bis CP.

8. Art. 9 Convenzione-quadro (Accesso ai media)

8.1. Programmi televisivi e radiofonici sulla cultura, le tradizioni e la storia di persone appartenenti alle minoranze jenisch e sinti e manouche

Altra raccomandazione contenuta nella risoluzione del Comitato dei Ministri: «*Sostenere la produzione di programmi televisivi e radiofonici volti a promuovere le culture, le tradizioni e la storia di persone appartenenti alle minoranze jenisch e sinti e manouche, in stretta consultazione con i loro rappresentanti. Le autorità dovrebbero anche promuovere azioni di sensibilizzazione tra le persone appartenenti alle minoranze jenisch e sinti e manouche in relazione al meccanismo di reclamo e monitoraggio dei contenuti dei media già esistente, gestito dal Consiglio svizzero della stampa*».

131. La situazione giuridica non è cambiata dall'ultimo rapporto nazionale. Tenendo conto dell'autonomia nei programmi (art. 6 cpv. 3 LRTV; art. 93 cpv. 3 Cost.), il mandato previsto dalla legge impone alla SSR di promuovere la comprensione, la coesione e lo scambio fra le regioni del Paese, le comunità linguistiche, le culture e i gruppi sociali (art. 24 cpv. 1 lett. b LRTV; RS *784.40*; cfr. anche art. 3 cpv. 4 della Concessione SSR). Sia la SSR che le emittenti regionali titolari di concessione sono tenute a promuovere i valori culturali (art. 3 e 7 della Concessione SSR; art. 6 delle concessioni per le emittenti televisive regionali 2025–2034). I reclami vengono gestiti dall'Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) o dal Consiglio svizzero della stampa; dalla banca dati delle decisioni dell'AIRR non risultano casi riguardanti Jenisch o Sinti e Manouche.

132. I temi riguardanti Jenisch e Sinti e Manouche sono molto presenti nei media svizzeri e hanno guadagnato ulteriore visibilità, in particolare da quando il Consiglio federale ha preso atto di un parere giuridico riguardante il programma «Bambini della strada» di Pro Juventute (v. n. marg. 84). Numerose trasmissioni radiofoniche, articoli di giornale e servizi televisivi trattano regolarmente la storia, la cultura e le tematiche attuali di queste minoranze, contribuendo così a sensibilizzare l'opinione pubblica. Il DFI (UFC) e la Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri sono a disposizione dei media come interlocutori e promuovono il coinvolgimento di rappresentanti delle minoranze per garantire una copertura mediatica adeguata.

[14] Cfr. spiegazioni nel rapporto al CERD, op. cit., n. marg. 82.

133. La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri ritiene che una copertura mediatica equilibrata sia molto importante e sottolinea positivamente l'apertura dimostrata dai giornalisti della SSR nei confronti dell'argomento.

8.2. Sostegno alle emittenti radiotelevisive e alla stampa in lingua italiana e romancia nel Cantone dei Grigioni/Graubünden/Grischun

Il Comitato consultivo «*incoraggia le autorità federali e cantonali a proseguire gli sforzi tesi a sostenere i media radiotelevisivi e i media stampati in lingua italiana e romancia nel Cantone dei Grigioni/Graubünden/Grischun*».

134. A integrazione di quanto esposto di seguito, si rimanda al Nono rapporto periodico della Svizzera del 9 settembre 2026 relativo alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (cfr. seconda parte, n. 6.5 e 11.7).

135. La SSR gestisce tre programmi radiofonici in lingua italiana, un programma radiofonico in lingua romancia e due programmi televisivi in lingua italiana; l'offerta televisiva comprende inoltre trasmissioni in romancio (cfr. art. 16 cpv. 1 e art. 17 della Concessione SSR). Dal 2020 i contributi testuali online in romancio non sono più soggetti a limiti di caratteri.

136. Il plurilinguismo e la diversità culturale sono un elemento costitutivo dell'identità svizzera. Con i suoi servizi dedicati alle altre regioni linguistiche, la SSR contribuisce alla comprensione reciproca tra le regioni linguistiche. Questa formulazione, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, chiarisce la questione (art. 12 della Concessione). Per quanto riguarda questo elemento centrale del mandato di servizio pubblico della SSR, è necessario sensibilizzare continuamente l'opinione pubblica, ed è per questo che la SSR deve riferire in proposito. Il DATEC (UFCOM) verifica continuamente tali prestazioni. Dall'analisi emerge che la SSR soddisfa i requisiti previsti al riguardo dalla Concessione: vigilanza SSR.

137. L'11 gennaio 2024 il DATEC ha rilasciato nuove concessioni per emittenti radiofoniche e televisive regionali (2025–2034). Radio Grischa e Tele Südostschweiz devono tenere conto del plurilinguismo e trasmettere parte della loro programmazione in italiano e in romancio (art. 5 cpv. 7 della Concessione Radio Grischa; art. 5 cpv. 7 della Concessione TV Südostschweiz).

138. I mezzi di comunicazione stampati, tra cui il *Corriere del Ticino* e *La Pagina da Surmeir*, ricevono un sostegno indiretto tramite sovvenzioni per la stampa (distribuzione a prezzo ridotto).

139. Nel Cantone dei Grigioni, in seguito alla trasformazione dell'agenzia di stampa romancia nella «Fundaziun Medias Rumantschas» (2020), il sostegno ai media si è spostato prioritariamente sui media di lingua italiana. Dal 2025 il portale finanziato dal Cantone GRI.media riunisce i media cartacei delle regioni di lingua italiana. Il «Servizio Valli Italofone» di Keystone-ATS è stato potenziato dal 2024 con un posto a tempo pieno a Coira, e a partire dal 2026 con tre sedi esterne aggiuntive (60 %) nelle valli.

140. La Pgi accoglie con favore il potenziamento dei media di lingua italiana, ma ritiene che un ulteriore aumento delle risorse destinate alle redazioni regionali della RSI sia difficilmente realizzabile alla luce delle misure di risparmio adottate dalla Confederazione. La FRR ritiene insufficiente lo stanziamento a favore della «Radiotelevisiun Svizra Rumantscha» (RTR) pari appena al 2 per cento dei proventi del canone di ricezione; la programmazione televisiva sarebbe limitata a meno di due ore alla settimana e non disporrebbe di un canale proprio. La FRR propone di potenziare l'offerta televisiva in lingua romancia. «Pro Idioms Surselva» suggerisce che i notiziari e il sito web di RTR come anche *La Quotidiana* prestino maggiore attenzione agli idiomi.

9. Art. 10 Convenzione-quadro (Promozione e uso delle lingue minoritarie a livello federale)

«*Il Comitato consultivo invita le autorità a promuovere ulteriormente le possibilità di utilizzo della lingua italiana attraverso l'assunzione di personale qualificato sotto il profilo linguistico*».

«*Il Comitato consultivo incoraggia le autorità a perseverare nel loro impegno teso a rafforzare il plurilinguismo a livello federale, esortandole in particolare a garantire una presenza effettiva e proporzionale delle persone appartenenti alle minoranze linguistiche in seno alle strutture dell'Amministrazione federale, soprattutto per quanto concerne i funzionari italofoni e romanciofoni*»[15].

«*Il Comitato consultivo invita le autorità federali a definire, in consultazione con i rappresentanti dei parlanti romancio, le informazioni da tradurre in romancio.*»

141. A integrazione di quanto esposto di seguito, si rimanda al Nono rapporto periodico della Svizzera del 9 settembre 2026 relativo alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (cfr. terza parte, n. 11.6).

142. La più recente valutazione sulla politica del plurilinguismo del Consiglio federale (Rapporto di valutazione 2019–2023) è positiva: grazie ai nuovi strumenti di governance, è diventata più efficiente e coerente. Il monitoraggio degli obiettivi si basa, tra gli altri, sui dati forniti dall'Ufficio federale del personale, in particolare quelli relativi alle quattro comunità linguistiche (tedesco, francese, italiano e romancio) e alle competenze linguistiche nelle altre lingue ufficiali rilevate tra i collaboratori. Nel 2023 l'Amministrazione federale ha raggiunto gli obiettivi prefissati per tutte le comunità linguistiche. Si tratta ora di ridurre ulteriormente le differenze tra dipartimenti e unità amministrative. L'analisi delle competenze linguistiche evidenzia nel complesso un elevato livello di conoscenza delle altre lingue ufficiali; vi è tuttavia un margine di miglioramento tra le persone che ricoprono posizioni di quadro. I risultati del 2022 sono rimasti relativamente immutati rispetto al 2018: per quanto riguarda la conoscenza del francese e dell'italiano, in particolare tra i germanofoni, non sono stati compiuti progressi significativi. Lo strumento più efficace rimane l'offerta di formazioni continue.

143. Il rapporto di valutazione del 2023 risponde anche al postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N 20.3921) sulle direttive in materia di plurilinguismo. I bandi di concorso e la rappresentanza delle comunità linguistiche negli organi e nelle procedure di aggiudicazione sono soddisfacenti; occorre invece intervenire ulteriormente per quanto riguarda la tenuta in considerazione delle competenze linguistiche nella valutazione annuale delle prestazioni. La risposta alla mozione CIP-N 20.3920 (periodo di rilevamento 2022–2023) indica un ulteriore potenziale di reclutamento tra candidati francofoni e italofoni, specialmente perché la quota di assunzione di questi ultimi è nettamente inferiore alla percentuale di candidature ricevute. Ai fini dell'adempimento del postulato CIP-N 24.3812 «Per un'analisi approfondita del rapporto tra candidature e assunzioni per gruppo linguistico», la raccolta dei dati è proseguita. Secondo la risposta del Consiglio federale all'interpellanza 26.3816 del 19 agosto 2026, questi dati relativi ai Cantoni di provenienza e alle prime lingue di candidati e dipendenti dovrebbero essere utilizzati in misura maggiore al fine di elaborare misure efficaci per il reclutamento di persone provenienti da comunità linguistiche sottorappresentate.

144. D'intesa con la Cancelleria dello Stato dei Grigioni e la «Lia Rumantscha», la Cancelleria federale stabilisce quali informazioni debbano essere tradotte in romancio.

145. La «Lia Rumantscha» propone dal 2021 iniziative di sensibilizzazione sulla lingua e la cultura romance nell'Amministrazione federale; offerte simili esistono anche per l'italiano dal 2015. Da giugno del 2025 sono disponibili nuovi strumenti per consolidare il plurilinguismo nei dipartimenti, rivolti in modo mirato ai quadri con funzioni dirigenziali.

146. La Pgi accoglie con favore i progressi compiuti, ma critica la persistente sottorappresentanza dei parlanti italofoni nelle posizioni di quadro e la mancanza di progressi nelle competenze linguistiche.

[15] Questa raccomandazione del Comitato consultivo, formulata nell'ambito dell'articolo 15 della Convenzione-quadro, viene trattata qui per ragioni tematiche.

La FRR rileva che un utilizzo a pieno titolo del romancio nell'Amministrazione federale è difficilmente realizzabile fintantoché tale lingua non sarà una lingua ufficiale della Confederazione.

10. Art. 10 Convenzione-quadro (Uso delle lingue minoritarie nel Cantone dei Grigioni/Graubünden/Grischun)

Il Comitato consultivo «*incoraggia vivamente le autorità ad intensificare gli sforzi tesi a promuovere l'uso delle lingue italiana e romancia in seno all'amministrazione del Cantone dei Grigioni/Graubünden/Grischun*».

147. A integrazione di quanto esposto di seguito, si rimanda al Nono rapporto periodico della Svizzera del 9 settembre 2026 relativo alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (cfr. seconda parte, n. 6.4 e 8.4).

148. Il Cantone dei Grigioni ha potenziato il servizio di traduzione con l'aggiunta di un posto a tempo pieno e da agosto 2024 opera secondo un nuovo modello. Il software di traduzione Supertext è ora a disposizione di tutto il personale amministrativo anche in «rumantsch grischun». Il Servizio specializzato per il Plurilinguismo sensibilizza i servizi sull'uso del romancio e dell'italiano al di là dei requisiti minimi previsti dalla legge. La nuova strategia nell'ambito delle risorse umane tiene conto del trilinguismo nel processo di reclutamento; a partire dal 2027, tale aspetto sarà integrato nel nuovo sito web e nell'identità visiva aziendale.

149. La Pgi riconosce gli sforzi compiuti finora (servizio specializzato, offerta ampliata di corsi di lingua, traduzione simultanea nel Gran Consiglio, portale elettronico trilingue e comunicazione sui social media), ma ritiene che siano necessari ulteriori interventi per quanto riguarda le linee guida relative ai bandi di concorso, la pubblicazione simultanea in tutte le lingue cantonali e l'aumento della percentuale di quadri di lingua italiana. Il Forum per l'italiano in Svizzera giudica invece soddisfacente la situazione della lingua italiana nell'amministrazione cantonale; la FRR riconosce i progressi compiuti, ma constata che permangono ancora alcune lacune.

11. Art. 11 Convenzione-quadro (Indicazioni topografiche e altri cartelli e iscrizioni nei Cantoni bilingui e trilingui)

Il Comitato consultivo «*invita sia le autorità cantonali che comunali ad applicare in modo flessibile ogni soglia numerica in materia di segnaletica bilingue e multilingue*».

150. Il Cantone di Berna puntualizza che nella Città di Biel/Bienne la segnaletica stradale è bilingue e che non sono noti problemi sul piano dell'attuazione; fa fede l'ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr; RS *741.21*).

151. La FRR dichiara che l'Amministrazione del Cantone dei Grigioni potrebbe migliorare l'uso della lingua locale nelle denominazioni topografiche. Il CAF spiega che la popolazione francofona nel Cantone di Berna rappresenta circa il 10 per cento e che il Cantone è ufficialmente bilingue; tuttavia, nelle zone monolingui le indicazioni topografiche sono raramente redatte in entrambe le lingue.

12. Art. 12 Convenzione-quadro (Effettivo accesso all'istruzione)

Il Comitato consultivo «*incoraggia vivamente le autorità a garantire l'effettiva istruzione obbligatoria e a ridurre l'assenteismo scolastico tra i bambini jenisch e sinti e manouche. Le autorità dovrebbero proseguire il loro impegno teso ad accogliere i bambini e i genitori con uno stile di vita nomade nel sistema educativo, al fine di conciliare il diritto all'istruzione e il diritto di scegliere uno stile di vita nomade*».

Il Comitato consultivo «*invita le autorità di tutti i Cantoni a proseguire lo sviluppo, in stretta consultazione con le famiglie interessate, di soluzioni di insegnamento e apprendimento flessibili e adeguate alle persone con stili di vita nomade*».

152. Il diritto costituzionale a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita (art. 19 Cost.) comprende tutti gli anni della scuola dell'obbligo (scuola primaria e grado secondario I) e si applica in egual misura ai bambini stanziali e a quelli nomadi. Poiché la Svizzera non raccoglie dati su base etnica

o culturale, non sono disponibili informazioni precise sulla situazione scolastica di questi bambini; vista la competenza cantonale, gli approcci adottati variano.

153. Il tema è trattato nel piano d'azione per Jenisch, Sinti e Rom (2016). Il DFI (UFC) dà la priorità alle iniziative esistenti: la Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri, con il sostegno dell'UFC, accompagna un progetto nazionale volto a conciliare meglio l'istruzione scolastica con lo stile di vita nomade.

154. Diversi Cantoni offrono modelli scolastici flessibili, abbinati alla didattica a distanza, per i bambini che conducono uno stile di vita nomade: Zurigo (accordi individuali per l'inserimento scolastico e l'insegnamento, coordinamento con altre scuole, elementi di didattica a distanza, in parte con la «Radgenossenschaft» e la Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri); Argovia (frequentazione scolastica nel luogo di soggiorno durante l'inverno, didattica a distanza con invio del materiale didattico durante l'estate, misure di sostegno e promozione; nel settore della formazione professionale, il Cantone riconosce la necessità di soluzioni flessibili, ma ritiene che le possibilità di intervento siano limitate), così come Neuchâtel con soluzioni flessibili e adeguate alle esigenze delle famiglie; San Gallo (ammissione immediata dei bambini stanziali, materiale didattico e compiti assegnati dall'insegnante di classe durante i periodi di vita itinerante), Friburgo (linee guida per la didattica a distanza) e Basilea Campagna (consulenza sulla scolarizzazione estiva); Berna, dove ogni Comune che dispone di un'area di stazionamento si è dotato di un proprio programma educativo, per esempio il modello Berna-Buech, che combina laboratori didattici durante il periodo invernale con la didattica a distanza durante tutto l'anno («Lernen unterwegs») e prevede in parte l'integrazione nelle classi regolari, il tutto gestito dal servizio di coordinamento per le persone nomadi («Koordinationsstelle Fahrende») che lavora a stretto contatto con la Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri. Soletta ha elaborato il proprio piano di scolarizzazione (obbligo di frequentazione scolastica nell'area di sosta, accesso all'istruzione durante i periodi di nomadismo) in collaborazione con la «Radgenossenschaft» e la Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri.

155. Altri Cantoni adottano i seguenti approcci: in Ticino, la residenza permanente è un requisito per l'integrazione scolastica (non sono noti casi di minori jenisch che frequentano la scuola); il Cantone di Vaud applica in modo più flessibile le regole sui periodi di assenza prolungata (attività itinerante da maggio a settembre con frequenza scolastica da ottobre ad aprile, iscrizione ininterrotta); nel Cantone di Ginevra, i giovani Jenisch che dimostrano di svolgere un'attività nell'azienda di famiglia sono considerati in formazione, e si tiene così conto anche dei percorsi formativi al di fuori delle strutture educative tradizionali.

156. L'UVVSN considera inappropriato il termine «tasso di assenteismo», spiegando che durante i periodi di nomadismo i bambini studiano da casa e sono quindi assenti solo fisicamente da scuola. Il punto fondamentale è che l'organizzazione delle lezioni scolastiche sia flessibile e adeguata allo stile di vita. La Fondazione Un futuro per i nomadi svizzeri sta elaborando una strategia per il sostegno all'infanzia e alla gioventù, con particolare attenzione all'istruzione primaria di Jenisch e Sinti e Manouche; i dati già disponibili indicano che gli enti statali dovrebbero garantire l'accesso all'istruzione attraverso misure flessibili e non discriminatorie.

13. Art. 14 Convenzione-quadro (Insegnamento delle lingue minoritarie e nelle lingue minoritarie)

Il Comitato consultivo «*esorta le autorità federali e cantonali interessate a promuovere l'accesso alla didattica in italiano e in romancio e all'insegnamento di queste due lingue al di fuori delle zone tradizionalmente abitate dalle persone appartenenti a queste minoranze*».

157. A integrazione di quanto esposto di seguito, si rimanda al Nono rapporto periodico della Svizzera del 9 settembre 2026 relativo alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (cfr. seconda parte, n. 5, 6.2 e 8.2).

158. In base alla legge sulle lingue, il DFI (UFC) sostiene in modo sostanziale il Cantone dei Grigioni e il Cantone Ticino per quanto riguarda l'italiano e il romancio, compresi i materiali didattici e i programmi di maturità bilingui (italiano-tedesco e italiano-francese; v. n. marg. 122). Con la revisione della legge sulle lingue (v. n. marg. 123) viene rafforzata la promozione dell'italiano e del romancio al di fuori delle loro regioni linguistiche d'origine; l'aiuto finanziario della Confederazione può arrivare a coprire fino al 75 per cento dei costi complessivi. Oggi viene promossa un'ampia gamma di progetti linguistici e culturali anche al di fuori delle tradizionali aree linguistiche, in particolare iniziative rivolte a bambini, giovani e famiglie della diaspora, oltre che programmi di scambio e analisi scientifiche sul plurilinguismo.

159. I Cantoni di Berna, Grigioni e Ticino promuovono l'insegnamento dell'italiano e del romancio con priorità diverse: Berna offre lo studio dell'italiano come materia facoltativa nel grado secondario I e come materia fondamentale e opzione specifica a livello liceale, in combinazione con una maturità bilingue (tedesco-italiano o francese-italiano, anno di scambio in Ticino), e lo studio del romancio attraverso il programma «Rumantsch a distanza» della «Lia Rumantscha» nonché programmi di scambio linguistico sostenuti da Movetia. Nei Grigioni, la prima lingua straniera insegnata nella scuola primaria è sempre un'altra lingua parlata nel Cantone; nelle regioni germanofone, l'italiano è materia obbligatoria già a partire dalla terza classe. Il Ticino accoglie con favore la revisione della legge sulle lingue e nel quadro dell'iniziativa Più italiano propone molteplici attività: «Pluralità» (convegno triennale per docenti di lingue; nel 2025 vi hanno partecipato circa 100 persone), «Settimana della Svizzera italiana» (programma di scambio per studenti di licei, scuole medie e scuole professionali; nel 2025 si è svolto in cinque sedi), «Italiando» (programma intensivo organizzato dal 2016; nel 2025 vi hanno partecipato 219 giovani e dal lancio della prima edizione in totale 1768) e borse di studio Movetia (soggiorni scolastici, corsi di lingua e tirocini in Svizzera e all'estero).

160. La Pgi si esprime positivamente sulla revisione della legge sulle lingue, che prevede la possibilità di promuovere l'italiano e il romancio al di fuori delle regioni linguistiche d'origine, ma segnala lacune nell'attuazione dell'ordinanza sull'esame svizzero di maturità: circa il 20 per cento dei licei non rispetta l'obbligo di insegnare l'italiano come materia fondamentale; il materiale didattico mancante in italiano sarebbe solo ora in fase di traduzione (completamento previsto entro il 2028); nella formazione professionale commerciale è stato scelto l'inglese anziché l'italiano come prima lingua straniera; ai Grigioni viene richiesto di promuovere maggiormente le scuole bilingui e trilingui e potenziare il programma di scambi scolastici Movetia; nonostante i progressi compiuti, i risultati ottenuti dai Grigioni sono meno brillanti di quelli dei Cantoni di Berna, Vaud e Vallese. Il Forum per l'italiano in Svizzera constata un progressivo calo dell'insegnamento dell'italiano al di fuori del bacino italofono e chiede una maggiore attenzione a livello federale. La FRR ritiene che l'insegnamento del romancio sia strutturalmente svantaggiato; durante il percorso scolastico la percentuale di insegnamento del tedesco aumenta notevolmente anche nelle scuole romance. Inoltre, l'offerta di corsi di romancio al di fuori della regione linguistica d'origine è considerata insufficiente. «Pro Idioms Surselva» sottolinea la carenza di materiale didattico aggiornato nelle varie lingue; il lavoro di traduzione che ne deriva grava sul corpo docenti e rende meno attrattivo il mestiere di insegnante.

14. Art. 15 Convenzione-quadro (Partecipazione alle politiche pubbliche e alla vita economica e sociale – minoranze linguistiche)

14.1. Rafforzamento del plurilinguismo a livello federale

Il Comitato consultivo «*incoraggia le autorità a perseverare nel loro impegno teso a rafforzare il plurilinguismo a livello federale, esortandole in particolare a garantire una presenza effettiva e proporzionale delle persone appartenenti alle minoranze linguistiche in seno alle strutture dell'Amministrazione federale, soprattutto per quanto concerne i funzionari italofoni e romanciofoni*».

161. Si vedano le spiegazioni relative all'articolo 10 della Convenzione-quadro (Promozione e uso delle lingue minoritarie a livello federale), terza parte, numero 9.

14.2. Uso dell'italiano e del romancio nella vita economica e sociale

Il Comitato consultivo «*esorta le autorità a incoraggiare e facilitare l'uso dell'italiano e del romancio nella vita economica e sociale sia all'interno che all'esterno delle zone in cui queste lingue sono tradizionalmente utilizzate*».

162. A integrazione di quanto esposto di seguito, si rimanda al Nono rapporto periodico della Svizzera del 9 settembre 2026 relativo alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, che tratta in modo approfondito l'uso dell'italiano e del romancio nella vita economica e sociale (cfr. in particolare la seconda parte, n. 5, 6.4, 6.7, 7.7 e 8.1).

163. Il Cantone dei Grigioni punta in particolare sullo sviluppo di strumenti di traduzione digitali: la «Lia Rumantscha», su incarico della Confederazione e del Cantone, ha elaborato la «Strategia digitala rumantscha»; dal 2026 il Cantone sostiene la trasformazione digitale con un contributo annuo di 300 000 franchi. La situazione della lingua italiana nel Cantone Ticino è stabile. Gli aiuti finanziari federali per il periodo 2025–2028 (circa fr. 2,5 mio.) saranno destinati alla promozione della lettura, della lingua e della

cultura (p. es. «Più italiano» e «Ponti culturali») oltre che a programmi di ricerca. Anche il Consiglio di Stato del Ticino aveva raccomandato di respingere l'iniziativa SSR – bocciata da Popolo e Cantoni l'8 marzo 2026 – per impedire un calo dell'offerta in lingua italiana, e dal 2012 sostiene il Forum per l'italiano in Svizzera versando un contributo annuo di 5000 franchi.

164. La Pgi loda i siti Internet trilingui delle istituzioni pubbliche dei Grigioni, ma critica il fatto che il sito dell'ospedale cantonale di Coira sia disponibile solo in tedesco. Il Forum per l'italiano in Svizzera ritiene che nel settore semipubblico — in particolare in quello sanitario — sia necessario intervenire e che sia fondamentale garantire un finanziamento adeguato. La FRR propone di promuovere una particolare simpatia per il romancio attraverso un'attività mirata di sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

14.3. Uso della lingua tedesca

Il Comitato consultivo «*invita le autorità federali e cantonali interessate a vagliare con i rappresentanti delle minoranze germanofone l'adozione di misure volte a promuovere l'uso del tedesco, in particolare nelle amministrazioni locali*».

165. Al riguardo si rimanda al Nono rapporto periodico della Svizzera del 9 settembre 2026 relativo alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (cfr. seconda parte, n. 10.2).

15. Art. 17 e 18 Convenzione-quadro (Cooperazione bilaterale e multilaterale)

Il Comitato consultivo «*esorta le autorità a facilitare ulteriormente la cooperazione transfrontaliera e a sostenere lo sviluppo di relazioni bilaterali e multilaterali*».

166. Il Cantone di Berna, insieme ai Cantoni di Vaud, Neuchâtel e Giura, si impegna nell'ambito del programma Interreg Francia-Svizzera e della Nuova politica regionale a favore dello spazio di vita transfrontaliero nell'Arco giurassiano (industria, turismo). Il Consiglio del Giura bernese esamina le domande Interreg relative alla parte francofona del Cantone.

167. Per quanto riguarda la collaborazione intercantonale, il Cantone dei Grigioni fa riferimento all'Unione dei segretari comunali del Grigioni italiano, fondata nel 2022, che coordina le istanze dei Comuni di lingua italiana e promuove lo scambio con i Comuni ticinesi. Anche il Cantone del Vallese fa riferimento alla collaborazione intercantonale in materia di bilinguismo nell'ambito dell'associazione Hauptstadtregion Schweiz.

168. Il Forum per l'italiano in Svizzera constata che la situazione è notevolmente migliorata grazie a diverse iniziative promosse dal DFAE e dal Cantone Ticino.

IV. Domande specifiche

Alla Svizzera non sono state sottoposte domande specifiche (cfr. linee guida del Comitato dei Ministri del 6 luglio 2022).

V. Informazioni aggiuntive

I dati di contatto delle organizzazioni che rappresentano i membri di minoranze nazionali vengono forniti in un documento separato e non vengono pubblicati (cfr. linee guida del Comitato dei Ministri del 6 luglio 2022).

Allegato I: Dati statistici aggiornati sulle minoranze nazionali, linguistiche e religiose

1 Situazione linguistica della Svizzera

1.1. Distribuzione territoriale delle lingue in Svizzera

Distribuzione a livello nazionale

La Svizzera si distingue per la sua diversità linguistica e le sue quattro lingue nazionali, ossia il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. Nel 2024, il tedesco (e/o lo svizzero tedesco) costituiva l'idioma principale (o uno degli idiomi principali) del 61 per cento della popolazione residente permanente. Seguivano il francese con il 23 per cento, l'italiano (e/o i dialetti ticinesi o italo-grigionesi) con l'8 per cento e il romancio con lo 0,4 per cento (cfr. tabella 1).

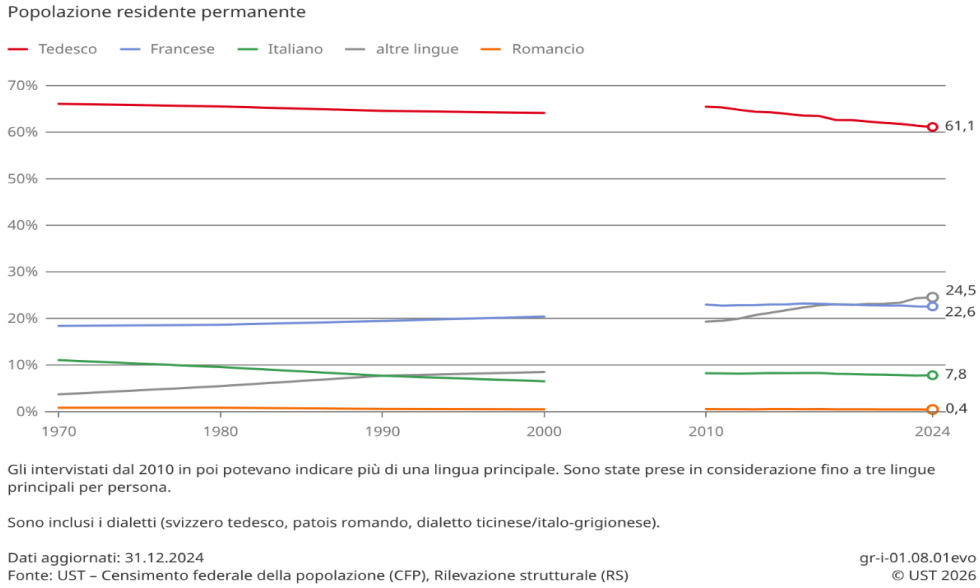
Tabella 1: Popolazione residente permanente, a seconda della o delle lingue principali, 2024

	2024		
	Valori assoluti	Intervallo di confidenza 95 %: ± in %	Quota in %
Totale	8 836 430	-	116,4
Tedesco	5 400 082	0,2	61,1
Francese	1 994 713	0,3	22,6
Italiano	688 670	0,8	7,8
Romancio	38 009	4,4	0,4
Altre lingue	2 168 421	0,5	24,5

Il totale supera il 100 % perché gli intervistati potevano indicare più di una lingua principale.
Fonte: Ufficio federale di statistica (UST) – Rilevazione strutturale (RS)

Negli ultimi decenni il paesaggio linguistico in Svizzera ha subito un leggero cambiamento (v. fig. 1): tra il 1970 e il 2024 le percentuali delle persone che hanno indicato il tedesco (svizzero tedesco incluso), l'italiano (dialetti ticinesi e italo-grigionesi inclusi) o il romancio come lingua/e principale/i sono leggermente diminuite (fig. 1), mentre è aumentata la quota di persone di lingua francese. Nel complesso, la percentuale delle lingue straniere in Svizzera ha continuato a crescere dal 1970. Il forte aumento registrato a partire dal 2010 è dovuto al fatto che è stata introdotta la possibilità di indicare più di una lingua principale.

Figura 1: Lingue principali, dal 1970 al 2024



Distribuzione a livello regionale

Le quattro lingue nazionali del Paese, ossia il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio, sono distribuite geograficamente in quattro regioni linguistiche.

Nella Svizzera tedesca, dopo il tedesco, l'italiano è la lingua più sovente indicata come lingua principale (v. tabella 2)[16]. Nella Svizzera italiana, il tedesco è indicato due volte più spesso del francese, mentre nella Svizzera francese le quote dei germanofoni e degli italofoni più o meno si equivalgono. Nella regione linguistica romancia la metà della popolazione residente indica il tedesco come lingua principale.

Tabella 2: Ripartizione delle lingue nazionali per regione linguistica, in % (2022–2024: dati cumulati)

	Percentuale di germanofoni	Percentuale di francofoni	Percentuale di italofoni	Percentuale di romanciofoni	Percentuale di parlanti di altre lingue
Totale	61,4	22,6	7,8	0,4	24,1
Regione germanofona	84,0	3,0	4,3	0,4	23,7
Regione francofona	4,7	83,3	4,3	0,1	26,9
Regione italofona	8,9	3,6	88,2	0,1	15,4
Regione romanciofona	47,5	(0,9)	4,3	63,6	10,3

() Estrapolazione basata su meno di 50 osservazioni; questo risultato va interpretato con prudenza.
Il totale supera il 100 % perché gli intervistati potevano indicare più di una lingua principale.
Fonte: UST – RS

Distribuzione nei Cantoni bilingui di Berna, Friburgo e Vallese

Nei tre Cantoni bilingui, una delle due lingue nazionali risulta sempre nettamente maggioritaria, con una quota che supera i due terzi. I Cantoni di Friburgo e del Vallese sono a maggioranza francofona (il 69 % rispettivamente il 67 % degli intervistati indica il francese come lingua principale o una delle lingue principali; dati cumulati 2022–2024), mentre il Cantone di Berna è prevalentemente germanofono (82 %). Tutti e tre i Cantoni bilingui presentano due zone linguistiche chiaramente distinte, fatta eccezione per le città di Bienne/Biel (tedesco come lingua principale o una delle lingue principali: 48 %; francese: 43 %; dati cumulati 2020–2024) e di Fribourg/Freiburg (rispettivamente 17 % e 72 %). A tale proposito va sottolineata la tendenza all'aumento dei francofoni nelle realtà urbane, e in particolare nelle città bilingui di Bienne e Friburgo[17].

1.2 Statistiche e grafici sulle lingue minoritarie

Italiano e dialetti ticinesi o italo-grigionesi

Su scala nazionale, l'8 per cento della popolazione residente permanente ha indicato l'italiano come lingua principale o come una delle lingue principali (dati cumulati 2022–2024, v. tabella 3). Gli italofoni residenti fuori dalla regione linguistica specifica sono risultati essere più numerosi (53 %) di quelli residenti nella Svizzera italiana (47 %). In Svizzera l'italiano non è solo una lingua nazionale, ma anche una lingua d'immigrazione: il 45 per cento degli italofoni ha infatti origini straniere.

[16] Visto che i dati inerenti alla ripartizione per regione linguistica si basano su un'indagine a campione, sono cumulati su tre anni.
[17] Statistica delle città svizzere 2024.

Tabella 3: Quote della popolazione residente permanente che ha indicato l'italiano (o un dialetto ticinese o italo-grigionese) come lingua principale, in base al Cantone e alla regione linguistica (2022–2024: dati cumulati)

	Valori assoluti	Intervallo di confidenza: ± (in %)	Quota in %
Totale	**679 980**	**0,2**	**100,0**
Fuori dalla regione linguistica italiana	357 101	0,4	52,5
All'interno della regione linguistica italiana	322 879	0,3	47,5
...nel Cantone Ticino	309 191	0,3	45,5
...nel Cantone dei Grigioni	13 688	4,4	2,0

Fonte: UST – RS

Nel Cantone Ticino, l'italiano è la lingua principale (o una di quelle principali) per circa nove persone su dieci (88 %; dati cumulati 2022–2024); la quota dei germanofoni è pari al 9 per cento. Nel Cantone dei Grigioni, le regioni Bernina e Moesa sono popolate perlopiù da italofoni (rispettivamente 91 e 89 %); nella regione Maloja invece, la quota di coloro che indicano l'italiano come la lingua principale o uno degli idiomi principali ammonta al 28 per cento, ossia a più di un quarto del totale.

Al contrario di quanto succede per l'italiano, i dialetti ticinesi e italo-grigionesi sono utilizzati unicamente a livello regionale: soltanto l'1,4 per cento della popolazione residente permanente di età pari o superiore ai 15 anni dichiara di utilizzare regolarmente uno di questi dialetti. In Ticino e nella parte italofona dei Grigioni, la rispettiva quota è invece pari al 29 per cento[18].

Romancio

Al pari dei parlanti italofoni, i romanciofoni risiedono prevalentemente al di fuori della regione linguistica specifica. Delle persone che hanno indicato il romancio come lingua principale (o una di quelle principali), circa il 70 per cento vive al di fuori della regione linguistica romanciofona (dati cumulati 2022–2024; v. tabella 4), in massima parte (66 %) nelle aree germanofone della Svizzera o del Cantone dei Grigioni. Solo il 30 per cento vive nella regione linguistica romancia. In quest'ultima, il 66 per cento[19] della popolazione utilizza un idioma romancio (sursilvan, sutsilvan, surmiran, puter e vallader) almeno una volta alla settimana. Nella Svizzera tedesca, la rispettiva quota ammonta appena allo 0,5 per cento[20]. Nel Cantone dei Grigioni, uno degli idiomi romanci costituisce la lingua principale per poco più di 26 000 persone, ossia il 13 per cento della popolazione cantonale.

Tabella 4: Quote della popolazione residente permanente che ha indicato il romancio come lingua principale, in base al Cantone e alla regione linguistica (2022–2024: dati cumulati)

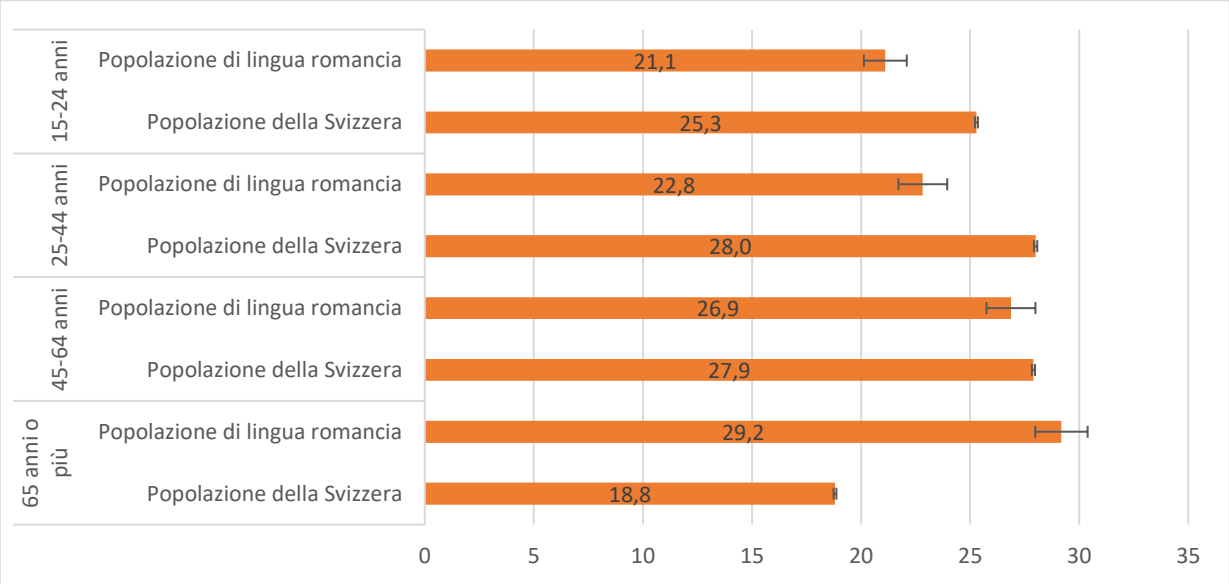
	Valori assoluti	Intervallo di confidenza: ± (in %)	Quota in %
Totale	**39 224**	**2,5**	**100,0**
In Svizzera (escluso il Cantone dei Grigioni)	12 915	4,4	33,0
Cantone dei Grigioni	26 309	3,0	67,0
...nella regione linguistica romancia	11 600	4,6	29,5
...fuori dalla regione linguistica romancia	14 709	4,2	37,5

Fonte: UST – RS

[18] Indagine sulla lingua, la religione e la cultura (ILRC) 2024.
[19] Estrapolazione basata su meno di 30 osservazioni. Questo risultato va interpretato con prudenza.
[20] ILRC 2024.

Paragonando la struttura per età delle persone la cui lingua principale è il romancio con quella della popolazione svizzera nel suo insieme, si constata che i romanciofoni sono in media più anziani: le persone di età pari o superiore ai 65 anni rappresentano infatti il 29 per cento tra i parlanti romancio (dati cumulati 2022–2024), a fronte di una media svizzera del 19 per cento circa. I giovani al di sotto dei 25 anni costituiscono il 21 per cento della popolazione di lingua romancia (25 % della popolazione svizzera, v. fig. 2).

Figura 2: Quota della popolazione svizzera e dei parlanti romancio (2022–2024: dati cumulati)

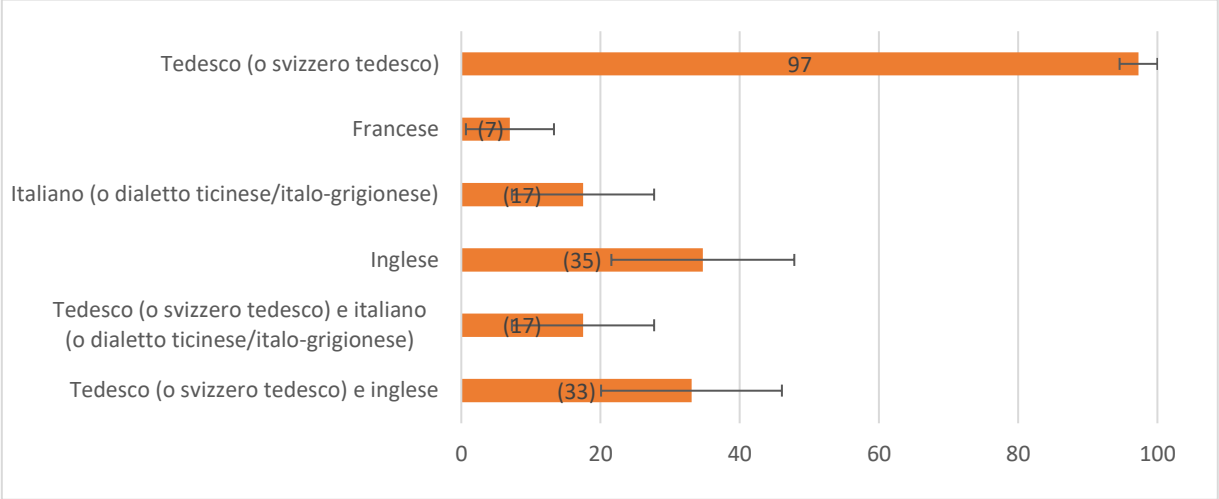


Fonte: UST – RS

Le persone che parlano regolarmente il romancio di solito utilizzano frequentemente anche altre lingue; rispetto al resto della popolazione, in questo gruppo il plurilinguismo è quindi più diffuso, tanto che il 51 per cento di queste persone utilizza regolarmente una seconda e il 49 per cento utilizza tre o più lingue[21]. A livello nazionale, solo il 26 per cento della popolazione parla invece tre o più lingue. Quasi tutti coloro che utilizzano abitualmente il romancio usano almeno una volta alla settimana anche il tedesco o lo svizzero tedesco (97 %). Più di un terzo dei parlanti romancio parla pure regolarmente l'inglese e un terzo combina il romancio con l'inglese e il tedesco o lo svizzero tedesco (v. fig. 3).

[21] I dati relativi all'utilizzo delle lingue sono tratti dall'ILRC 2024. Il tedesco e lo svizzero tedesco, così come i dialetti ticinesi e italo-grigionesi, sono considerati un'unica lingua.

Figura 3: Combinazioni del romancio con altre lingue usate regolarmente (2024)



() Estrapolazione basata su meno di 30 osservazioni; questo risultato va interpretato con prudenza.
Fonte: UST – ILRC

Approssimativamente due terzi (64 %; dati cumulati 2022–2024) delle persone residenti in modo permanente nella regione linguistica romancia hanno indicato il romancio come la loro o una delle loro lingue principali.

Lingue minoritarie non territoriali

I dati dell'UST non offrono informazioni sufficienti sulla situazione delle lingue jenisch e yiddish in Svizzera.

2. Religioni e minoranze nazionali religiose

Nel 2024, il 30 per cento della popolazione di età pari o superiore a 15 anni apparteneva alla Chiesa cattolica romana e il 19 per cento alla Chiesa evangelica riformata. Rispetto al 2000, tali percentuali sono diminuite rispettivamente di 12 e 15 punti percentuali. Nello stesso periodo, la percentuale di persone che non ha indicato un'appartenenza religiosa è aumentata notevolmente (passando dall'11 % nel 2000 al 37 % nel 2024). Anche la percentuale delle comunità musulmane, comprese le altre comunità di origine islamica (3,6 % nel 2000 e 6 % nel 2024), e di altre comunità religiose cristiane (4,3 % nel 2000 e 6 % nel 2024) è aumentata. La percentuale delle comunità ebraiche è rimasta pressoché invariata (0,2 %, v. tab. 5).

Tabella 5: Popolazione residente permanente di età pari o superiore a 15 anni, in base all'appartenenza religiosa, in %, 2000–2024

Appartenenza religiosa	2000	2010	2020	2024
Evangelici riformati (protestanti)	33,9	28,0	21,8	18,7
Cattolici romani	42,3	38,6	33,8	30,0
Altre comunità cristiane	4,3	5,5	5,6	6,0
Comunità ebraiche	0,2	0,2	0,2	0,2
Comunità musulmane[1]	3,6	4,5	5,4	6,0
Altre religioni	0,7	1,1	1,2	1,3
Senza appartenenza religiosa	11,4	20,1	30,9	36,8
Nessuna indicazione	3,6	2,0	1,0	0,9

I dati dal 2010 in poi provengono dalla rilevazione strutturale. L'intervallo di confidenza è sempre inferiore a +/- 0,3 %.
Fonti: UST – Censimento federale della popolazione (2000), Rilevazione strutturale (2010–2024)

Le comunità religiose si differenziano per diversi aspetti di ordine demografico, tra cui soprattutto la struttura per età e la componente migratoria.

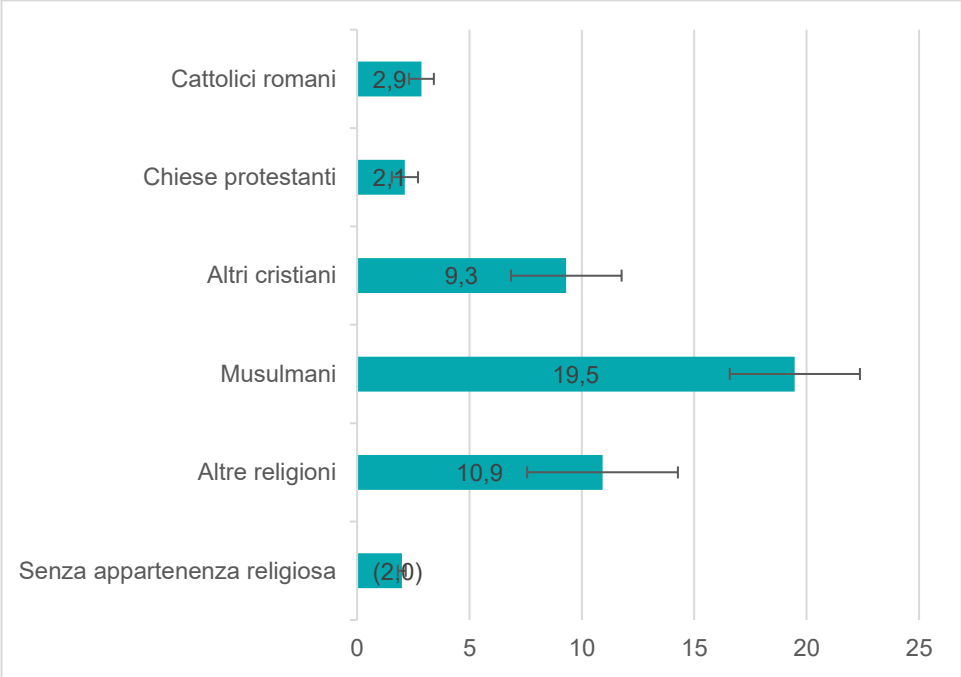
Le comunità ebraiche presentano una struttura stabile e ben ripartita tra le varie fasce d'età. L'effetto migratorio sulle comunità ebraiche risale in effetti a un passato più remoto ed è quindi più debole.

Al loro interno, il 71 per cento ha la cittadinanza svizzera (74 % nella media svizzera; dati cumulati sugli anni 2022–2024), e il 29 per cento ha una cittadinanza straniera (26 % nella media svizzera).

Discriminazioni a causa dell'appartenenza religiosa

Nel 2024, tra tutte le persone che hanno indicato un'appartenenza religiosa, il 5 per cento (+/- 0,3 punti percentuali) ha dichiarato di aver subito discriminazioni a causa della fede religiosa nei 12 mesi precedenti l'indagine[22]. Il 19 per cento (+/- 2,9 punti percentuali) delle persone appartenenti alle comunità musulmane ha dichiarato di essere stato discriminato per la propria appartenenza religiosa in almeno una situazione concreta in Svizzera (v. fig. 4). Seguono poi le persone di altre religioni (ebrei, buddisti ecc.)[23] e di altre comunità cristiane (ortodosse, evangeliche ecc.) con rispettivamente l'11 e il 9 per cento di casi di discriminazione dichiarati dagli interessati nel 2024.

Fig. 4: Esperienza di discriminazione fondata sulla religione negli ultimi 12 mesi in almeno una situazione concreta in Svizzera, in base all'appartenenza religiosa (2024)



Fonte: UFS – Indagine sulla lingua, la religione e la cultura (ILRC)

3. Minoranze nazionali jenisch e sinti e manouche

Nell'ambito dell'indagine dell'UFS sulla convivenza in Svizzera (CiS), dal 2016 viene rilevato ogni due anni l'atteggiamento della popolazione nei confronti dello stile di vita nomade. Nel 2024 (UST | Atteggiamenti nei confronti della diversità e razzismo | Fastidio dovuto alla diversità) il 23,4 per cento della popolazione ha dichiarato di provare fastidio, nella vita quotidiana, per la presenza di persone con uno stile di vita nomade. Il fastidio percepito risulta quindi – come sin dall'inizio delle misurazioni – nettamente superiore rispetto a indicatori analoghi: è circa cinque volte superiore a quello legato al colore della pelle, circa tre volte superiore a quello legato alla nazionalità e circa il doppio rispetto a quello relativo alla lingua o alla religione. Le persone che si sentono infastidite citano in particolare i «nomadi» in generale, ma anche esplicitamente «rom» e «zingari». I risultati indicano una sensibilità o un rifiuto sempre più marcati nei confronti dello stile di vita nomade. Nella seconda metà del 2026 l'UST condurrà nuovamente un'indagine CiS. Vengono ora rilevati anche i dati sull'accettazione delle aree di stazionamento per Jenisch e Sinti e Manouche nomadi nonché per persone straniere nomadi (sulla base

[22] Indagine sulla lingua, la religione e la cultura (ILRC) 2024.
[23] Il numero di osservazioni era troppo esiguo per ottenere risultati statistici affidabili riguardo alle persone di religione ebraica. Sono state quindi classificate nella categoria «altre religioni».

della rilevazione Omnibus concernente lo stile di vita nomade effettuata nel 2019) e sugli stereotipi nei confronti di questi gruppi. I dati saranno disponibili solo nel 2027.